



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
e dal Ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2024

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	38
Disegno di legge	»	53

ONOREVOLI SENATORI. -

Il disegno di legge si compone di **33 articoli suddivisi in titoli e capi.**

Il Titolo I reca Misure di semplificazione in favore delle attività economiche

Il Capo I reca misure di semplificazione in materia di impresa.

Art. 1 - (Semplificazioni in materia di autotutela)

La misura riduce da 12 a 6 mesi il termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. La disposizione risponde all'esigenza di ridurre ad un termine più ragionevole l'esaurimento del potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia del legittimo affidamento ingenerato nei provati destinatari del provvedimento. Naturalmente, resta in ogni caso fermo, che l'esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 21-*nonies*, comma 2-*bis*, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato. In questo caso i provvedimenti potranno sempre essere annullati anche dopo la scadenza del termine.

Art. 2 - (Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)

La disposizione si pone la finalità di semplificare le disposizioni in materia di interscambio dei pallet e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione e che, di fatto, hanno lasciato la stessa inattuata, in ragione delle concrete difficoltà di definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 21 del 2022 il valore di mercato dei "pallet".

Ne è seguito una fitta interlocuzione tra le Associazioni, le quali hanno manifestato una piena e convinta adesione ad un "sistema" che rimette alle Organizzazioni nazionali e europee e internazionali di riferimento (e non più ad un decreto ministeriale) la definizione della metodologia per calcolare il valore del pallet.

La disposizione in esame, quindi, consiste in una vera e propria risposta dal mercato alle criticità emerse in sede di attuazione delle previsioni in materia contenute nel decreto-legge n. 21 del 2022, sostituendo la definizione normativa dei prezzi con un regime di natura convenzionale.

Il supporto normativo del nuovo regime a carattere prevalentemente convenzionale deriva dalla riscontrata necessità di prevenire inadempimenti da parte degli operatori del mercato e rendere vincolante l'individuazione ed il monitoraggio dei prezzi di interscambio dei pallet.

La scelta è stata quella di effettuare una riscrittura degli articoli 17-*bis* e 17-*ter*, per rendere più intellegibile la disciplina applicabile evitando complicate operazioni di modifica del testo (**comma 1, lettere a) e b)**).

In particolare, l'articolo 17-*bis*, oltre a richiamare le definizioni di "pallet", "pallet standardizzato" e "pallet interscambiabile", introduce tra le ulteriori definizioni (pallet riutilizzabile, tipologia di pallet, stato di conservazione e conformità tecnica del pallet), quella di sistemi-pallet, ovvero le

Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, che siano titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili e che predispongono capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che valgono come documenti di riferimento nel sistema di interscambio, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. I Sistemi-pallet, inoltre, hanno sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, pubblicano sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento ed adottano ed attuano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), dandone adeguata pubblicità.

L'articolo 17-bis precisa, inoltre, che tali definizioni sono rilevanti ai fini della individuazione dei pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

L'articolo 17-ter, ferma restando la disciplina sugli imballaggi, disciplina, ricalcando sostanzialmente la precedente previsione, le modalità di consegna e restituzione dei pallet, prevedendo in capo soggetti che ricevono, a qualunque titolo, i pallet di cui al precedente articolo 17-bis, un obbligo di restituzione al proprietario o al committente (o al diverso soggetto da questi indicato) di un uguale numero di pallet della medesima tipologie, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti ed indicate nei documenti di trasporto.

La riconsegna dovrà avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

Il comma 3 dell'articolo 17-ter prevede poi, una duplice opzione per i casi di impossibilità di immediato interscambio dei pallet:

- a) una prima ipotesi è quella di emissione, da parte del ricevente, di un buono pallet (che a partire dal 24° mese successivo alla entrata in vigore della disposizione dovrà avere forma esclusivamente digitale) sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione ed avente i requisiti previsti come necessari dal medesimo comma. La mancata indicazione dei suddetti requisiti, infatti, comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato secondo quanto previsto dal successivo comma 9. Il buono pallet, così definito, consiste in un titolo rappresentativo ex art. 1996 c.c.
- b) la seconda opzione, volta a garantire la tenuta del meccanismo di restituzione dei pallet, prevede la predisposizione del buono parzialmente precompilato da allegare ai documenti di trasporto direttamente da parte del proprietario, nei casi in cui il ricevente per motivate ragioni organizzative e dimensionali non abbia la possibilità di emettere il titolo rappresentativo di merci; in tal caso il soggetto obbligato alla restituzione dovrà completare e sottoscrivere contestualmente il buono precompilato al momento della consegna dei pallet e restituirlo in copia originale al proprietario o committente.

La tenuta del sistema di interscambio dei pallet deriva dall'obbligo, per il soggetto ricevente, alla restituzione ovvero (over la restituzione non avvenga entro sei mesi dalla data di emissione del

buono pallet e prevista richiesta da parte del possessore del buono secondo quanto previsto dal comma 5) al pagamento di un importo pari al valore dei pallet, così come individuato da ciascun Sistema-pallet che, ai sensi del comma 9 determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito e pubblica, con cadenza quadrimestrale, sul proprio sito web il valore calcolato

L'alternativa, in caso mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, è individuata dal comma 6 nell'obbligo di pagamento immediato per il soggetto obbligato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario.

La novità della disposizione in esame sta nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell'ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

Il comma 8 prevede, inoltre, la nullità dei patti contrari alle disposizioni del presente articolo.

Il comma 12, infine, individua una esenzione per i Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato sul proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

È inoltre prevista dal comma 13 la redazione da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, di linee guida operative.

Il comma 1, lettera c), abroga l'articolo 17-*quater* del decreto -legge 21 marzo 22, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Il **comma 2** della disposizione prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo II contiene misure di semplificazione in materia di turismo.

Art. 3 - (Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

La disposizione ha come scopo precipuo quello di operare alcune semplificazioni che incidono, in modo sostanziale, sull'ordinamento della professione di guida alpina, disciplinato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Al **comma 1**, sono apportate una serie di modificazioni alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in particolare:

- alla lett. a) è disposta la abrogazione del comma 4 dell'articolo 3: in questo modo viene facilitato l'accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il mantenimento nel tempo del medesimo, che attualmente risulta ostacolato dall'obbligo di passaggio al secondo grado della professione (guida alpina-maestro di alpinismo) entro il termine di dieci anni; in particolare, l'abrogazione dell'articolo 3, comma 4, da un lato, consente di annoverare la professione di aspirante guida tra le abilitazioni tecniche a tutti gli effetti, potendo svolgere compiutamente la professione con i soli limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3, dall'altro, permette di uniformare la disciplina attualmente frastagliata della professione di aspirante guida, garantendo la parità di trattamento tra gli operatori del settore;

- la lett. b) sostituisce l'articolo 8 adeguando la disciplina dell'iscrizione negli albi alle modifiche apportate dal comma 1 dell'odierno intervento normativo in materia di certificato di idoneità psico-

fisica all'attività di guida alpina - maestro di alpinismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

- la lett. c) modifica l'articolo 21, comma 2, consentendo di superare l'esclusione dell'accompagnamento in zone rocciose e innevate per gli accompagnatori di media montagna, permettendo così l'esercizio continuativo della professione al momento limitata alla stagione estiva; nello specifico, l'intervento, nel consentire agli accompagnatori di media montagna l'accompagnamento anche in zone rocciose e terreni innevati, garantisce il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento, anche in considerazione del fatto che, allo stato, l'accompagnamento in tali siti durante la stagione invernale risulta esclusiva prerogativa di guide escursionistiche non regolamentate, rientranti negli elenchi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

In relazione alla disposizione è stato effettuato il test di proporzionalità da parte del Ministero del turismo con esito positivo.

<p><i>Obiettivi di interesse generale perseguiti dalla nuova disposizione o dalla modifica della disposizione che limita l'accesso a una professione o una modalità del suo esercizio</i></p>	<p>L'obiettivo di interesse generale perseguito dalla proposta normativa è quello di operare alcune semplificazioni della disciplina della professione di guida alpina, favorendo l'accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il suo mantenimento nel tempo. Inoltre, la modifica proposta mira a consentire agli accompagnatori di media montagna di svolgere la propria attività anche in zone rocciose e innevate, estendendo l'esercizio della professione al di là della stagione estiva e promuovendo la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori del settore.</p>
<p><i>Natura dei rischi, legati agli obiettivi di interesse generale perseguiti, che il provvedimento intende prevenire (in particolare, rischi per i beneficiari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi)</i></p>	<p>L'intervento normativo mira a prevenire i rischi legati ad una disparità di trattamento tra gli operatori del settore, promuovendo la concorrenza e la parità di condizioni con altre figure professionali.</p> <p>L'intervento mira, altresì, ad evitare l'applicazione di restrizioni territoriali all'esercizio della professione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di libera circolazione di servizi, nonché a contrastare forme di abusivismo nello svolgimento dell'attività da parte di soggetti che non rispettino lo <i>standard</i> minimo nazionale richiesto per lo svolgimento di tali particolari professioni.</p>
<p><i>Giustificazione dell'insufficienza di norme di natura specifica già in vigore (quali quelle previste dalla legislazione sulla sicurezza dei prodotti o la legislazione sulla tutela dei consumatori) a raggiungere</i></p>	<p>La normativa attualmente vigente si rivela carente nel perseguire l'obiettivo in quanto presenta una serie di restrizioni e ostacoli che impediscono l'accesso alla professione di guida alpina e circoscrivono l'ambito di azione di</p>

<i>l'obiettivo perseguito</i>	alcuni operatori. La proposta normativa in esame intende eliminarne le suddette limitazioni, consentendo agli aspiranti guide di svolgere la propria attività senza dover rispettare vincoli di avanzamento professionale, semplificando le condizioni di idoneità psico-fisica richieste (operando in tal senso una parificazione di trattamento con la disciplina prevista per l'attività di maestro di sci) e agevolando la possibilità per gli accompagnatori di media montagna di operare in aree rocciose e innevate durante la stagione invernale. Tale iniziativa perseguirebbe pertanto l'obiettivo di garantire una maggiore parità di trattamento e un accesso più agevole alla professione di guida alpina.
<i>Giustificazione dell'idoneità della disposizione in relazione alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito (verificare che il provvedimento risponda alla necessità di raggiungere lo scopo in maniera coerente e sistematica e affronti, pertanto, i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili)</i>	L'intervento normativo si ritiene adeguato a conseguire lo scopo in quanto interviene su alcune disposizioni della disciplina della professione di guida alpina che prevedono limitazioni per l'accesso alla professione di guida alpina e circoscrivono l'ambito di azione di alcuni operatori.
<i>Descrizione dell'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, sulle scelte dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato</i>	L'approvazione della proposta normativa avrà un impatto significativo sulla libera circolazione dei professionisti e dei servizi nell'Unione europea nell'ambito della professione di guida alpina. Eliminando l'obbligo del passaggio al grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro dieci anni, si consente di svolgere a tutti gli effetti la professione di aspirante guida e di realizzare la mobilità dei professionisti in tutta l'Unione, favorendo una maggiore flessibilità nell'esercizio della professione sia in Italia che negli altri Paesi membri. L'abolizione del certificato di idoneità psico-fisica - in un'ottica di parificazione di trattamento con la disciplina prevista per i maestri di sci - semplifica ulteriormente la prestazione dei servizi di guida alpina, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ciò offre maggiori opportunità di accesso alla professione di guida alpina, ampliando le opzioni per i consumatori e aumentando la

	concorrenza tra i professionisti, con conseguente miglioramento della qualità dei servizi offerti.
<i>Dimostrazione dell'impossibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per raggiungere l'obiettivo d'interesse generale; allorché le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, gli Stati membri valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività</i>	Si ritiene che la modifica prevista dalla proposta normativa in esame non possa essere considerata in alcun modo restrittiva e che, pertanto, possa essere ritenuta il mezzo più adeguato al raggiungimento dell'obiettivo di interesse generale.
<i>Descrizione dell'effetto delle nuove disposizioni o delle disposizioni modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio (verificare che esse contribuiscono al conseguimento dello stesso obiettivo di interesse generale e che sono necessarie al conseguimento di tale obiettivo)</i>	Le nuove disposizioni hanno l'effetto di introdurre semplificazioni rispetto alla disciplina della professione di guida alpina, al fine di favorire l'accesso all'attività in questione e di garantire la parità di trattamento tra gli operatori del settore. Tali modifiche consentono alle aspiranti guide di svolgere la professione senza dover rispettare vincoli di avanzamento professionale, di semplificare le condizioni di idoneità psico-fisica richieste (operando in tal senso una parificazione di trattamento con la disciplina prevista per l'attività di maestro di sci) e di agevolare la possibilità per gli accompagnatori di media montagna di operare in aree rocciose e innevate durante la stagione invernale. La proposta in esame contribuisce, pertanto, all'obiettivo generale di migliorare la regolamentazione della professione a livello nazionale e di promuovere la concorrenza nel settore.
<i>Il collegamento tra l'ambito delle attività esercitate nell'ambito della professione o ad essa riservate e la qualifica professionale richiesta</i>	L'abilitazione tecnica richiesta per l'esercizio della professione di guida alpina, conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici - organizzati su base regionale - ed il superamento dei relativi esami atti a verificare le conoscenze e competenze necessarie per la professione, non risulta incisa dalle modifiche apportate dalla disposizione in esame, essendo pertanto adeguata rispetto all'elevato grado di conoscenze necessario ai fini dell'insegnamento delle tecniche alpinistiche e

	dell'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche o in montagna.
<i>Il collegamento tra la complessità delle mansioni interessate e la necessità per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali (in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste)</i>	<p>Le particolari mansioni delle guide alpine presuppongono il possesso di conoscenze tecnico-specialistiche che vengono accertate con un esame su materie specifiche all'esito della frequenza di corsi teorico-pratici su base regionale. L'aggiornamento professionale, effettuato mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo si è iscritti, risulta, alla luce della disposizione in esame, l'unica condizione per il rinnovo dell'iscrizione all'albo la quale, in mancanza, perderebbe efficacia decorsi tre anni.</p> <p>Con riferimento all'aspirante guida, la proposta normativa abroga l'obbligo di conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui si è conseguita l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida, pena la decadenza di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale. Con tale intervento viene facilitato l'accesso e la permanenza al primo grado della professione, consentendo di annoverare la professione di aspirante guida tra le abilitazioni tecniche a tutti gli effetti, fermi restando gli obblighi di aggiornamento.</p>
<i>La possibilità di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi</i>	La disposizione in esame non modifica l'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 in materia di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina e, pertanto, non ci sono percorsi alternativi diversi da quelli descritti dalla norma.
<i>La possibilità o meno di condividere le attività riservate con altre professioni e i motivi</i>	Si è esclusa la possibilità di condividere le attività tipiche delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna con altre professioni (es. guide escursionistiche) in considerazione dell'elevato grado di conoscenze specialistiche che contraddistinguono tali

	<p>professioni rispetto ad altre del medesimo comparto.</p> <p>Invero, la modifica dell'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 si rende necessaria ai fini di evitare una proliferazione di figure "non professionali" che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione ovvero provviste di titoli conseguiti in forza di legislazioni concorrenti degli enti locali.</p> <p>Pertanto, la disposizione in esame, nel consentire agli accompagnatori di media montagna l'accompagnamento anche in zone rocciose e terreni innevati, garantisce il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento, anche in considerazione del fatto che, allo stato, l'accompagnamento in tali siti durante la stagione invernale risulta esclusiva prerogativa di guide escursionistiche non regolamentate rientranti negli elenchi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "<i>Disposizioni in materia di professioni non organizzate</i>".</p>
<p><i>Il grado di autonomia nell'esercizio della professione e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito (in particolare nel caso in cui le attività relative alla professione siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato)</i></p>	<p>La disposizione in esame non modifica quanto stabilito in materia dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.</p>
<p><i>L'evoluzione della tecnologia e dei progressi scientifici che possono effettivamente ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori</i></p>	<p>L'evoluzione di tecnologie e progressi scientifici può servire a soddisfare un livello medio di domanda da parte del consumatore che ricerca nella guida alpina qualificata standard qualitativi più alti.</p>

Art. 4 (Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

La disposizione introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, sottoponendola alle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione delle sede stradale, secondo cui sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D), ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; mentre sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F), ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 285/1992),

l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

La norma in commento, oltre ad elevare la qualità dell'offerta turistico-ricettiva, è diretta a favorire la mobilità dei clienti con bisogni speciali, degli anziani e delle famiglie senza arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

Il Capo III contiene misure di semplificazione in materia di navigazione.

Art. 5 - (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

L'articolo prevede la modifica dell'art. 172-*bis* del Codice della Navigazione ed è teso a semplificare le procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime diverse.

La misura di semplificazione consiste nel permettere all'autorità marittima o del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, di provvedere al rilascio di una autorizzazione unica che possa essere valida in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime. In tal modo, l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti, non deve soggiacere al rilascio di plurime identiche autorizzazioni, eliminando inutili ripetizioni e riducendo significativamente le pratiche burocratiche per l'impiego dei marittimi che impegnano le imprese di navigazione. La misura consentirebbe, quindi, la concreta riduzione delle tempistiche necessarie allo svolgimento ed al completamento delle procedure considerate, agevolando le Compagnie di Navigazione nelle operazioni di imbarco e sbarco, cosicché possano fornire più efficienti servizi ai passeggeri, la cui gestione risulta particolarmente complessa in occasione dei periodi estivi a causa degli imponenti flussi turistici che interessano il comparto marittimo.

Art. 6 - (Forma del contratto)

La modifica dell'articolo 328 del Codice della Navigazione intende rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020. In questo modo si uniforma la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare (assumere) i marittimi, cosa che oggi non gli è consentita. L'intervento considerato rappresenta un passo fondamentale rispetto all'opera di generale ammodernamento della disciplina di settore che oggi vede, nel nostro ordinamento, la necessità di una più complessa procedura di assunzione (oggi il marittimo deve recarsi presso il competente Ufficio della Capitaneria di Porto per assolvere agli adempimenti burocratici richiesti rispettandone, anche, i previsti orari di apertura). L'arruolamento diretto del marittimo da parte del comandante della nave garantirebbe maggiore facilità ad assumere soprattutto in periodi di grande attività turistica riducendo i tempi necessari per l'arruolamento e l'imbarco di personale marittimo a beneficio della competitività dei servizi resi all'imponente popolazione turistica in transito nel Paese.

La lettera b) abroga l'articolo 329 del Codice della Navigazione.

Il comma 2 contiene l'adeguamento del già menzionato articolo 103-bis, comma 1, alla modifica apportata all'art. 328 del Codice della Navigazione.

Art. 7 - (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

L'articolo 6 si pone il fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del Comandante, con la modifica dell'articolo 331 del Codice della Navigazione, prevedendo la

possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. La misura consentirebbe, altresì, di abbattere i tempi di arruolamento del comandante inserendosi nel progressivo processo di ammodernamento e digitalizzazione che interessa il comparto che oggi si confronta con importanti trasformazioni tecnologiche. In questo contesto, la compiuta digitalizzazione della procedura in essere rappresenta un ulteriore elemento di modernità, rapido ed affidabile, a beneficio e generale contenimento dei tempi necessari per perfezionare l'accettazione del comando dell'unità navale da parte del comandante, in un'ottica di continua riduzione delle tempistiche di evasione e completamento delle procedure e di una maggiore efficienza nella prestazione del servizio di trasporto passeggeri per turismo e popolazione italiana in transito. La disposizione reca, inoltre una modifica dell'articolo 438 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, eliminando, conseguentemente, le modalità "telegrafiche" previste attualmente dal codice.

Art. 8 (Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

La proposta normativa in oggetto mira al riordino e alla semplificazione della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, con particolare riferimento alle figure professionali sanitarie interessate, anche in considerazione del tempo trascorso dall'emanazione del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, recante "Approvazione del Regolamento sulla sanità marittima", e dell'eterogeneità delle fonti che hanno nel tempo disciplinato la materia. In particolare, si prevede di disciplinare la materia con un provvedimento di rango secondario che consenta, mediante un rapido adeguamento, di garantire la salute in mare. L'intervento mira, quindi, ad adeguare la disciplina al mutato contesto di riferimento, anche in considerazione di possibili sopravvenienti esigenze di profilassi internazionale e a conseguire una razionalizzazione della materia, realizzando, tra l'altro, anche la riorganizzazione e lo snellimento delle procedure di selezione delle suindicate figure professionali. Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'intervento normativo, in linea con ulteriori iniziative legislative intraprese nel corso del precedente biennio, è volto ad incrementare il numero di professionisti sanitari titolari delle competenze necessarie per fornire le prestazioni sanitarie a bordo di navi mercantili italiane.

Il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, , ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione di tali figure professionali.

Per la disciplina dei locali adibiti all'assistenza sanitaria, il comma 2 rinvia al regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare. Tale disposizione, infatti, demanda a un "*regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanità*", l'emanazione della normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. Si segnala, infatti, che dall'entrata in vigore del predetto regolamento, l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1999 prevede l'abrogazione della legge 16 giugno 1939, n. 1045, nella quale è contenuta la vigente disciplina in materia di condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali, ivi inclusa quella relativa a infermerie e ambulatori (Titolo VII).

Il **comma 3**, al fine di semplificare, armonizzare e rendere omogenea la normativa esistente in materia, prevede l'abrogazione delle disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel Capo IV del Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, in quanto ormai obsolete.

Il Capo IV reca ulteriori misure di semplificazione.

Art. 9 - (Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

In relazione alla normativa che disciplina gli ingressi dei lavoratori stranieri prevista dai decreti "flussi" di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la misura prevede che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione della richiesta di assunzione, laddove le medesime organizzazioni abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa.

Art. 10 (Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

La disciplina di cui all'art. 1, commi da 396 a 400 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto misure di incentivazione fiscale volte a favorire la fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di gravi difficoltà nell'espletamento della propria missione istituzionale.

In particolare, è stato previsto un credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie incorporanti pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà ai sensi del comma 397.

La misura agevolativa, riconosciuta fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico *pro futuro* dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno.

La norma è volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.

In particolare, le criticità attengono alla procedura di assegnazione del credito d'imposta in favore delle fondazioni incorporanti che, con i progetti di fusione, abbiano assunto un impegno pluriennale per il sostegno dei territori di operatività delle fondazioni incorporate. Infatti, ai fini dell'effettiva assegnazione, annualmente, del credito d'imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, per effetto del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto dal comma 398, assumerebbe rilievo il momento di trasmissione all'ACRI delle predette delibere. Tale meccanismo potrebbe determinare elementi di incertezza circa l'effettiva possibilità di beneficiare del credito d'imposta, a fronte, ed eventualmente a scapito, del preventivo impegno pluriennale di carattere erogativo sancito nel progetto di fusione autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

Tenuto conto che l'effettiva possibilità di fruire del credito d'imposta rappresenta un incentivo determinante nel processo valutativo e deliberativo di possibili operazioni di fusione, la norma prevede una modifica del comma 398 citato volta a semplificare le modalità di determinazione dell'ordine cronologico utilizzato per la predisposizione dell'elenco delle fondazioni incorporanti prevedendo, quale criterio ai fini dell'assegnazione del credito d'imposta per gli anni agevolati, l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione.

Una simile modifica normativa, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la *ratio* della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

La norma introduce poi delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell'Agenda delle Entrate a ciascuna fondazione, e per conoscenza all'ACRI, dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d'impegno.

Sono inoltre previste modifiche al comma 399 volte a semplificare le modalità di compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti.

Il Titolo II reca semplificazioni dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini

Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini

Art. 11 (Misure di semplificazione in materia di rilascio di autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)

La disposizione contiene misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri.

In particolare, al fine semplificare le procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni in materia di inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri si prevede la possibilità di digitalizzare tutte le fasi dei relativi processi, ossia dalla richiesta fino alla trasmissione del provvedimento autorizzatorio agli aventi titolo e all'impresa funebre incaricata a partire dalle comunicazioni che vengono redatte dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

Art. 12 - (Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

La proposta normativa è volta a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

Infatti, in Italia, sono numerose le famiglie che hanno vissuto e vivono l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto del quale non hanno più notizie da tempo. Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 -30 giugno 2019, elaborati e divulgati dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse nella sua ultima Relazione semestrale, emerge come il fenomeno della scomparsa di persone sia tutt'altro che recessivo. Al 30 giugno 2019 si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare. Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.

La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall'ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: *“trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente... che ne sia dichiarata l'assenza”*; *“Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.”*

In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell'art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: l'accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento e l'assoluta carenza di notizie per dieci anni.

La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all'evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile.

Art. 13 - (Disposizioni in materia di traduzioni giurate)

L'asseverazione di una traduzione da una lingua straniera all'italiano, o dall'italiano in una lingua straniera di un documento, è una particolare procedura certificativa attraverso la quale si attribuisce valore legale o "ufficiale" ad un documento tradotto, su richiesta di società, professionisti e privati cittadini, per essere utilizzato e/o trasferito da un paese all'altro.

Le procedure, disciplinate dal Regio decreto n. 1366 del 1922, sono ormai arcaiche e particolarmente onerose sia per i traduttori che per i loro clienti.

Competenti a ricevere atti ai fini dell'asseverazione e del giuramento di traduzioni sono il Giudice di pace, il Notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, n. 4 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 ed il Cancelliere, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regio decreto n. 1366 del 1922. Il traduttore che intende richiedere l'asseverazione della propria traduzione deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, il quale, senza entrare in alcun modo nel merito della traduzione effettuata, si limita a verificare l'identità del dichiarante e a raccogliergli il giuramento con la formula "*giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi allo scopo di far conoscere la verità*".

Si consideri che le perizie giurate dei CTU già ora sono sottoscritte con firma digitale e trasmesse direttamente al Tribunale.

Si dispone che le asseverazioni di conformità all'originale e il giuramento di traduzioni possano essere sottoscritti dai traduttori con la propria firma digitale, evitando che tali professionisti debbano obbligatoriamente recarsi di persona presso gli uffici preposti.

La misura, in particolare:

- 1) evita ai traduttori il dispendio di tempo e la conseguente crescita dei costi per i clienti;
- 2) riduce i tempi e i costi delle attività delle Cancellerie dei tribunali dedicate alle asseverazioni dei traduttori e conseguire una maggiore efficienza per le Pubbliche Amministrazioni.

L'intervento normativo, quindi, al comma 1, ricalcando la disposizione di cui all'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 (che viene contestualmente abrogato dal comma 3), dispone che gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali siano ricevuti dal cancelliere ed introduce la facoltà di formare, redigere e trasmettere digitalmente, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.

Art. 14 (Misure di semplificazione in materi di permesso di costruire immobili vincolati)

La misura è finalizzata ad estendere l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata da specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti

dalla legge e acquisiti relativamente al medesimo intervento da parte dell'autorità preposta alla cura di tali interessi dal soggetto interessato prima della presentazione dell'istanza stessa al Comune.

L'art. 20, comma 8, del DPR n. 380 del 2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella formulazione attuale, dispone che in presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990.

In sostanza tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 del DPR n.380 del 2001.

Tale circostanza rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda - il quale già al momento dell'istanza ha presentato gli atti necessari - con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento.

Sul punto, è intervenuta recentemente la giurisprudenza affermando che, qualora la domanda di permesso di costruire attenga ad immobili vincolati e sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge (nel caso in esame l'autorizzazione paesaggistica), non occorre acquisire alcun ulteriore atto di assenso, da parte di altre amministrazioni, ed anzi l'indizione di una conferenza di servizi, in tale contesto, non solo non avrebbe alcuna utilità, ma determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento, in evidente contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore, quali il silenzio-assenso e la conferenza di servizi (Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72).

Così come, il Consiglio di Stato con sentenza della Sezione IV n. 9969 del 21/11/2023 ha chiarito che “il diniego di attestazione (del decorso dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001) emesso dal Comune sull'assunto della assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell'intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, come già rilevato dal T.a.r. per la Toscana, una errata applicazione del comma 8 dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed una illegittima limitazione dell'operatività dell'istituto del silenzio-assenso che producono l'effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell'agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all'origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990.”

In sostanza, secondo i giudici amministrativi, se il privato dovesse allegare l'autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell'ente parco alla domanda di permesso di costruire, troverebbe applicazione il silenzio assenso.

Pertanto, la modifica normativa interviene sull'articolo 20, comma 8, DPR n. 380 del 2001, consentendo l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l'istanza sia già corredata dalle relative autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, **in corso di validità**, rilasciati relativamente al medesimo intervento, sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire, da parte dell'autorità preposta alla cura di tali interessi.

Art. 15 (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

Nel nostro Paese sono state stipulate nel 2021 più di 221.000 donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari); nel 2022 le donazioni immobiliari sono state quasi 213.000 (oltre a quelle mobiliari). L'ordinamento prevede che, alla morte del donante, il valore dei beni donati venga riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se alcuni soggetti (genitori, coniuge, figli e discendenti) abbiano visto negato o lesa il proprio diritto a una quota ereditaria. In tal caso, essi hanno il diritto di recuperare i beni donati (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario, ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (azione di restituzione). La disposizione in esame mira a restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni o il pagamento dell'equivalente in denaro. In sostanza, la norma in esame consente di sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato (nonostante si registrino oltre 200.000 donazioni circa ogni anno), per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi. Per effetto del diverso regime introdotto, invece, il terzo che abbia acquistato non è più tenuto a restituire il bene, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l'obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso. Conseguentemente si sbloccherebbe un segmento importante del mercato (soprattutto immobiliare), con positive ricadute finanziarie complessive; inoltre, in questo modo, questi beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l'accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani, soggetti con redditi intermittenti, imprenditori alle prese con le conseguenze della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. In diversi ordinamenti stranieri (a partire dalla Germania), la tutela dei diritti dei legittimari (genitori, coniuge, figli e discendenti) è attuata mediante il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del beneficiario di donazioni. Con la disposizione in esame, al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente gravemente penalizzata in ragione del rischio di instaurazione di un giudizio avente a oggetto la domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, destinato ad avere durata incerta e incompatibile con le esigenze di rapida circolazione dei beni in oggetto, si prevede quindi che i legittimari medesimi non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento il cui l'acquisto del donatario si sia perfezionato, bensì che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Tuttavia, in chiave di tutela della posizione dei legittimari e in considerazione della necessità di modulare diversamente la posizione di coloro che si sono resi acquirenti in relazione al titolo della cessione, è prevista, sempre sul piano esclusivamente obbligatorio, una responsabilità sussidiaria dell'avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario lesa, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario. Conseguentemente, si modifica la disciplina di cui all'articolo 561 c.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l'efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene. Gli articoli 2652 e 2690 c.c. sono modificati coerentemente a quanto appena descritto eliminando dal numero 8 dell'articolo 2652 la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e collocandola nell'articolo 2652, n. 1), c.c., con conseguente assoggettamento della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni al regime di opponibilità ivi previsto. Il secondo comma contiene la disciplina transitoria.

Si prevede, in particolare, che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente

legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Si specifica che ai fini di cui al secondo periodo restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del Codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma e che in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dalla presente legge, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore. Si evidenzia che i beni ai quali si rivolge la disposizione sono per lo più rappresentati da immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa.

Il Capo II reca misure di semplificazione in materia di istruzione

Art. 16 – (Misure in materia di parità scolastica)

Il **comma 1** interviene con novella alla legge n. 62 del 2000 – recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”.

La disposizione prevede che l’Ufficio scolastico regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. La disposizione normativa in oggetto è volta a contrastare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della c.d. “piramide rovesciata” (vale a dire molti studenti iscritti nelle ultime classi, e pochi in quelle iniziali, con la conseguente presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte). A tale finalità concorre anche la determinazione, al 31 luglio precedente all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, del limite temporale prescritto per la presentazione della richiesta di autorizzazione: tale termine consentirà agli Uffici scolastici regionali di istruire, in tempo utile, le istanze pervenute, e di adottare tempestivamente il successivo provvedimento, di riconoscimento o diniego.

Nei casi in cui non sia autorizzata l’estensione della parità a tali classi, non sarà più possibile, come attualmente avviene, consentire alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancor prima di essere autorizzate, e di avviare l’attività didattica. Ed infatti, attualmente, nei casi in cui il gestore avvia le attività autonomamente - vale a dire in assenza del provvedimento di riconoscimento dell’estensione della parità alla classe collaterale, ovvero in assenza di esplicito diniego - ottiene dal giudice amministrativo un provvedimento cautelare che consente, comunque, la prosecuzione delle attività didattiche, e la partecipazione degli studenti iscritti a tali classi, in qualità di candidati interni, agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, facendo salvo il titolo di studio finale così conseguito. Tali pronunce giurisdizionali recano come motivazione la salvaguardia del diritto allo studio degli studenti, del legittimo affidamento loro ingenerato, e della continuità del servizio scolastico avviato.

Il **comma 2** dispone l’abrogazione dell’articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l’abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell’articolo 31,

comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinvencono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico in materia di istruzione, con la finalità di consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La novella al comma 4 prevede che l'alunno o lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Si precisa, altresì, che, nei casi in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame debba essere presieduta da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, integrando in tal modo con un soggetto terzo la commissione, che attualmente è composta solo da membri interni. Si rimette, infine, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché delle misure necessarie per vigilare sul corretto svolgimento dei medesimi esami. In tal modo, si pone un argine alla prassi diffusa di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all'ultima classe per il conseguimento del titolo di studio conclusivo.

Le disposizioni di cui al **comma 4** intervengono sui commi 27, 29, 30 e 31 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, riguardanti l'utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico.

In particolare, la **lettera a)** abroga il comma 27 del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale disposizione legislativa prevede l'obbligo del Ministero dell'istruzione di adottare un Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza delle scuole e degli adempimenti relativi ai rapporti tra le scuole e le famiglie, al fine di implementare una gestione documentale informatizzata. Tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per tali motivazioni si rende necessario abrogare la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo un presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro *on line* e il protocollo informatico. Si precisa, infine, che da un punto di vista sistematico lo strumento del Piano risulta comunque superato dall'evoluzione della disciplina in materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative, contenute in plurime disposizioni di legge, aventi natura ormai ben più cogente di quella che potrebbe essere declinata dal Piano medesimo.

In contiguità con l'abrogazione prevista alla lettera a), si pone la **lettera b)**, del presente comma, la quale introduce due nuove disposizioni - i commi 31-*bis* e 31-*ter* - volte a chiarire che gli strumenti della pagella elettronica e del registro *on line*, da un lato, e del protocollo informatico, dall'altro, debbano essere adottate anche dalle scuole paritarie. Ed infatti, gli accertamenti ispettivi evidenziano ancora un improprio utilizzo degli strumenti cartacei, soprattutto presso le scuole paritarie. Ciò comporta la conseguente impossibilità di verificare con certezza, ad esempio tramite il registro di

classe cartaceo, la corretta gestione delle presenze degli alunni, necessaria per accertare la frequenza pari ad almeno tre quarti dell'orario personalizzato, che costituisce il necessario presupposto per l'ammissione agli scrutini finali; parimenti, il non corretto utilizzo, ad esempio, del protocollo cartaceo non consente di avere certezza in ordine alla veridicità degli atti protocollati, anche sotto il profilo della successione cronologica. Per tali motivazioni, l'obbligatorietà dell'uso dei detti strumenti elettronici per le scuole paritarie, a decorrere dall'anno scolastico successivo (a.s. 2024-2025) alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni consentirà non solo la generalizzata e ulteriore semplificazione di tutti gli adempimenti per le scuole e le famiglie, ma anche di garantire certezza e conferma della veridicità delle informazioni risultanti dagli strumenti in formato elettronico in parola.

Art. 17 - (Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

La proposta normativa introduce numerose misure di semplificazione in ambito scolastico volte ad accompagnare gli studenti e le loro famiglie nel percorso scolastico, alleggerendoli dai gravosi e anacronistici adempimenti che sono chiamate a sostenere.

In particolare, le disposizioni di cui al **comma 1** sono volte a semplificare le procedure di iscrizione degli alunni e degli studenti alle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, vale a dire le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si prevede che le iscrizioni continuino ad essere effettuate con modalità on line, avvalendosi però non più di un applicativo reso disponibile di anno in anno dal Ministero, come è avvenuto sino ad ora, bensì della nuova piattaforma unica "Famiglie e studenti". Tale piattaforma digitale è stata realizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito per costituire un canale unificato di accesso alle informazioni detenute dallo stesso Ministero e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, proprio al fine di semplificare l'erogazione dei servizi educativi. Un ulteriore profilo di semplificazione, realizzato dalle presenti disposizioni normative, riguarda la copiosa quantità di documenti, spesso di non facile reperimento, richiesti dalle istituzioni scolastiche alle famiglie degli alunni e degli studenti, ai fini del perfezionamento della loro iscrizione a scuola. Al fine di sollevare le famiglie da tale gravoso onere di produzione documentale, il nuovo sistema di iscrizione realizzato sulla detta piattaforma consentirà alle istituzioni scolastiche statali di acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell'iscrizione, che sono già in possesso dell'Amministrazione. In tal modo, le famiglie saranno esonerate da tali adempimenti, tra i quali, in particolare, quello relativo alla produzione in formato cartaceo delle certificazioni o dei titoli di studio già conseguiti, e che sono necessari ai fini delle iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, nonché in quello dal primo al secondo ciclo di istruzione, sino al completamento di quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado.

Il **comma 2** prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici. Nello specifico, l'ultimo periodo dell'art. 29, d.lgs. n. 165/2001, prevede che "Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze", siano definiti anche "i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo". Nelle more della definizione delle competenze della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (tra le quali figura anche l'attività di coordinamento e indirizzo delle attività formative dei dirigenti scolastici), tale aspetto non è stato disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, recante il "Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Si evidenzia che, in occasione del parere n. 1287/2022 reso sul regolamento concorsuale, il

Consiglio di Stato ha sottolineato che *“La Sezione resta dunque in attesa della trasmissione di tale schema di regolamento, necessario per dare compiuta attuazione al disposto legislativo”*. Al fine di evitare possibili sovrapposizioni di provvedimenti e interventi da parte del Ministero dell’istruzione e del merito e della menzionata Scuola di alta formazione dell’istruzione, si ritiene opportuno provvedere alla soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici.

La proposta di intervento di cui al **comma 3** intende semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Piano delle arti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, prevedendo che lo stesso sia adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministero dell’università e della ricerca.

Il **comma 4** è volto ad abrogare formalmente le disposizioni contenute nel Capo II *“Organi collegiali a livello distrettuale”*, del Titolo I, Parte I, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. I distretti scolastici sono degli enti con autonomia amministrativa e gestionale con cui è suddiviso il territorio di ogni Regione e possono ricomprendere uno o più Comuni in base ai criteri stabiliti dalla stessa legge. Sono responsabili per la gestione di tutte le scuole in un determinato territorio. La modifica di cui sopra si rende necessaria in quanto il Capo II ha ad oggetto la disciplina dei distretti scolastici, dei relativi organi e funzioni che sono stati, sostanzialmente, già soppressi dall’art. 35, comma 4, della Legge di bilancio n. 289 del 27 dicembre 2002. Infatti, la legge n. 289/2002 ha previsto, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, la restituzione ai compiti d’istituto del personale Ata del comparto scuola utilizzato presso gli stessi distretti scolastici senza tuttavia esplicitare la loro soppressione. Inoltre, finora, la mancata abrogazione espressa del Capo II ha determinato il permanere di residue risorse finanziarie altrimenti inutilizzabili nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche referenti. Pertanto, al fine di ovviare a tali criticità, si rende opportuna tale soppressione.

Il **comma 5** introduce misure di semplificazione con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In particolare, la disposizione mira a chiarire le caratteristiche distintive del servizio educativo per l’infanzia (lettera a), definire i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zeroisei. Attualmente tale ripartizione di competenze è prevista solo nel Piano di azione nazionale pluriennale (lettere b), c), d)), semplificare e velocizzare l’adozione del Piano pluriennale, attualmente adottato, previa Intesa in Conferenza Unificata, con deliberazione del Consiglio dei ministri (lettera e)), evitare che la quasi totalità dei componenti individuati dal Ministro (in particolare quelli interni al Ministero stesso) decadano dalla Commissione al prossimo rinnovo (lettera f)). L’eliminazione del vincolo non incide sulla possibilità del Ministro stesso di non rinnovare comunque l’incarico; indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l’infanzia accreditati, che danno maggiori garanzie di qualità dell’offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, e rafforzare la finalità di ridurre i costi di frequenza di servizi educativi e scuole dell’infanzia a carico dei genitori (lettera g)); chiarire la validità dei titoli d’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia acquisiti in relazione alla normativa previgente anche a seguito della nota interpretativa prot. 14176 del 2018, ampliando il termine ultimo di conseguimento che dalla formulazione precedente era previsto per *“la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo n. 65/2017”*, vale a dire il 31 maggio 2017(lettera h).

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Il Capo I reca misure di semplificazioni in materia di università.

Art. 18 - (Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)

L'articolo è finalizzato a semplificare la procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, prevedendo che il titolo non sia più conferito con decreto del Ministro ma con decreto del Rettore dell'Università.

La proposta normativa è finalizzata, inoltre, a modificare i requisiti per il conferimento del titolo, restringendone l'ambito applicativo, al fine di qualificare maggiormente la rilevanza e il prestigio. Si rammenta che, secondo la disciplina normativa vigente, il Ministro, ai fini del conferimento del titolo, si limita a verificare la sussistenza del requisito esperienziale di venti o quindici anni in qualità di professore ordinario.

Si evidenzia, al riguardo, che, nel corso di un anno solare, il Ministro provvede a conferire, previa apposita verifica del possesso del requisito di esperienza di venti anni o quindici anni di servizio in qualità di professore ordinario, circa 200 titoli di professore emerito o onorario, mediante altrettanti decreti ministeriali.

La modifica normativa, attribuendo la competenza al Rettore, semplificherebbe la procedura di conferimento, riducendo i tempi necessari per il conferimento dello stesso. Inoltre, attribuendo la competenza in materia al Rettore delle Università, la norma consentirebbe agli Atenei di prevedere, all'interno dei Regolamenti interni che disciplinano la procedura del conferimento del titolo, ulteriori, eventuali requisiti per l'attribuzione dello stesso, rimessi alle autonome determinazioni delle Università, che consentirebbero di accrescerne la rilevanza e il prestigio.

La modifica mira, altresì, a precisare che l'anzianità sia riferita all'esperienza maturata nei ruoli di professore di prima fascia, risolvendo i dubbi interpretativi sorti a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali (da ultimo vedasi la sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 1506), semplificando, con efficacia chiarificatrice la portata della norma.

Si sottolinea, peraltro, che, con la norma in parola, si limita la conferibilità del titolo, da un punto di vista temporale, a docenti collocati a riposo da non più di due anni, e si prevede che il conferimento del titolo da parte del Rettore, previa deliberazione della facoltà, della scuola o di altra struttura di appartenenza comunque denominata, cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, avvenga tenendo conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore.

La norma, per ragioni di trasparenza, introduce l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo l'elenco dei professori beneficiari del titolo. È confermata, infine, la natura "onorifica" dello stesso, precisando da ultimo che il titolo non può essere conferito a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti abbiano, in ogni caso, causato discredito all'Ateneo.

Da ultimo, si rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che potrà individuare, ai fini del conferimento del titolo, ulteriori requisiti, che potranno, ad esempio, tener conto di particolari meriti riconosciuti nel campo della didattica e della ricerca ovvero di una comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale e manageriale.

La predetta proposta normativa, non producendo effetti sulla finanza pubblica, assume natura ordinamentale.

Art. 19 - (Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

L'articolo è finalizzato a ridurre il numero degli atti da approvare con decreto ministeriale, attribuendo la competenza in ordine all'approvazione degli statuti e dei regolamenti, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla direzione generale competente che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimamente intaccata dalle proposte di modifica.

La formulazione generica prevista dall'attuale comma 6 ("i regolamenti di ateneo") non permette di delineare in maniera univoca quali siano i regolamenti le cui modifiche, o prime emanazioni, siano da sottoporre all'approvazione del Ministro. Per sciogliere tale dubbio interpretativo, nel 2005, con una nota a firma del Ministro, indirizzata a tutti i Rettori (prot. 622 del 14 febbraio 2005), sono stati opportunamente chiariti quali fossero i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Dicastero.

Le modifiche proposte permetterebbero, inoltre, di rendere certo, snello, trasparente ed efficiente il processo di revisione degli atti elencati all'articolo 6, comma 9, della L. n. 240 del 2010, evitando, inoltre, ambiguità anche per quanto riguarda la forma di pubblicità degli atti, che rimane la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per gli statuti mentre viene precisato che i restanti regolamenti dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, nel rispetto del principio della trasparenza, così come delineato dalla legge n. 150 del 2000 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Inoltre, dal 1989 è cambiata notevolmente la struttura della pubblica amministrazione, definendosi nel dettaglio compiti e funzioni del dirigente generale. In ossequio al principio della semplificazione amministrativa e della divisione dei poteri gestionali da quelli politici e di indirizzo (articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001), le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del principio della leale collaborazione, interloquiscono attraverso comunicazioni che avvengono tra le strutture dirigenziali dei diversi apparati pubblici, mentre il decreto ministeriale si configura sempre più come atto di imperio.

La modifica proposta consente di soddisfare le esigenze di semplificazione emerse in questi anni, specificando la tipologia di regolamenti sottoposti ad approvazione.

Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si specifica che la norma ha natura meramente ordinamentale.

Art. 20 - (Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)

La proposta di modifica normativa mira a chiarire espressamente che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, si adotta un decreto del Ministro dell'università e della ricerca (in conformità, peraltro, alla prassi invalsa fino al 2017, con il riconoscimento del consorzio MEBIC).

Il riconoscimento della personalità giuridica attraverso apposito decreto ministeriale consente al MUR di esercitare un potere di "vigilanza" nei confronti dei consorzi universitari e interuniversitari, innanzitutto attraverso il controllo delle relative disposizioni statutarie e la conseguente designazione dei Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero (controllo, peraltro, eseguito senza una norma specifica di riferimento come accade ad esempio per le Fondazioni Universitarie). Lo strumento del decreto ministeriale consente, inoltre, di attribuire certezza giuridica in merito all'applicabilità della disciplina normativa pubblica, ad esempio in materia di limiti di spesa, oltretutto, come detto, certezza giuridica in relazione al possesso del requisito della personalità giuridica di diritto pubblico con riferimento a procedure selettive, nazionali o europee, che prescrivano tale requisito per poter accedere a eventuali finanziamenti. Da ultimo, la proposta di modifica normativa elimina la previsione, non più attuale, secondo cui "la convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno" e prevede solamente che gli statuti dei consorzi siano

approvati, in conformità a quanto avviene per gli statuti degli Atenei, dal Ministero e non dal Ministro, in sede di prima approvazione e per le successive modifiche.

Art. 21 - (Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Consorzi universitari e interuniversitari e delle Fondazioni universitarie)

La proposta normativa è finalizzata a semplificare, tramite una "*reductio ad unitatem*", la procedura di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti vigilati: Università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, Consorzi universitari e interuniversitari e Fondazioni universitarie.

Le stesse sono, infatti, attualmente diversamente disciplinate.

In particolare,

- per quanto concerne le Università, l'articolo 2, comma 1, lett. p), della legge n. 240/2010 prevede che almeno due componenti del collegio di revisione degli Atenei debbano essere iscritti al Registro dei revisori contabili;
- per quanto concerne le Istituzioni AFAM, dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e dall'articolo 4, comma 71, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, il quale non prescrive alcun requisito in capo al rappresentante MUR, limitandosi a disporre che il "*riscontro di regolarità amministrativa e contabile*" presso le predette Istituzioni "*sia effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze*";
- per quanto concerne le Fondazioni universitarie di cui al d.P.R. n. 254 del 2001, l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che il componente del collegio in rappresentanza del MUR sia individuato "*prioritariamente*", tra i dipendenti del Ministero che sono in "*possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali*";
- per quanto concerne i Consorzi universitari e interuniversitari di cui agli articoli 60 e 61 del R.D. n. 1592/1933, si prevede che la formazione di tali collegi sia disciplinata dai singoli Statuti di autonomia dei Consorzi medesimi.

A tale situazione di disomogeneità si aggiunge, in relazione alle designazioni dei Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero presso le Università e le Fondazioni universitarie, un'altra criticità, per la quale, allo stato attuale, il MUR non dispone di un numero adeguato di dipendenti che risultano iscritti al predetto Registro dei Revisori contabili. Infatti, solamente cinque dipendenti del Ministero risultano attualmente iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Conseguentemente, il Ministero è costretto a designare, quali propri rappresentanti in seno al collegio di revisione degli Atenei e delle Fondazioni Universitarie, soggetti esterni al Ministero, in possesso del requisito dell'iscrizione al Registro dei Revisori contabili, ma non necessariamente in possesso di adeguata conoscenza del sistema universitario e della normativa ad essa connessa. Si precisa, inoltre, a titolo esemplificativo, che, a fronte di un totale di n. 133 incarichi complessivi di revisori effettivi e supplenti che il MUR è chiamato a designare negli Atenei italiani, sono attualmente 67 i soggetti che, alla data della designazione, risultano o risultavano essere nei ruoli del MUR o dell'ex MIUR.

Al fine di semplificare e di uniformare la procedura ministeriale di designazione/nomina dei Revisori dei conti e di migliorare la qualità della composizione dei collegi di revisione, si propone la presente modifica normativa, che consente al MUR di designare i dipendenti del Ministero o altri soggetti che, pure non essendo iscritti al Registro dei revisori contabili, siano in possesso di adeguati requisiti professionali e di una specifica conoscenza del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della normativa ad esso connessa. Il Ministero può individuare, quali Revisori dei conti, i propri dipendenti o gli altri soggetti che risultino iscritti in un apposito elenco e che siano in possesso dei requisiti professionali che saranno stabiliti con decreto del Ministro di natura non regolamentare. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei vincoli posti dalla disciplina europea relativamente alla definizione dei requisiti che i revisori dei conti debbono possedere ai fini dell'espletamento delle loro funzioni.

La norma proposta ricalca la disposizione di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 novembre 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111¹, attualmente vigente per i dipendenti del MEF. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono infatti attualmente scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal MEF, in possesso di requisiti professionali, stabiliti con decreto di natura non regolamentare, adeguati all'espletamento dell'incarico.

Si prevede, altresì, che, in sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del predetto decreto, in un periodo transitorio necessario all'Amministrazione a predisporre il decreto di natura non regolamentare e a costituire l'elenco, siano designabili/nominabili i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni dirigenziali presso il Ministero o i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente - effettivo o supplente - presso i collegi di revisione.

Vengono, medio tempore, fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni dei collegi di revisione attualmente operanti.

Con il decreto di natura non regolamentare, il Ministero individuerà le modalità ritenute opportune per valutare il possesso di idonei requisiti professionali da parte dei candidati e potrà altresì dettare una specifica disciplina in materia di trasparenza, rotazione degli incarichi nonché di limiti al numero degli incarichi conferibili ad un singolo soggetto. Il predetto decreto di natura non regolamentare potrà disporre l'aggiornamento periodico dell'elenco e i criteri per la permanenza dell'iscrizione all'elenco medesimo. L'elenco potrà eventualmente contenere diverse sezioni prevedendo requisiti

¹ Nello specifico, il citato comma 19 prevede: "Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#)".

diversificati per poter essere designati/nominati nelle diverse Istituzioni (Università, AFAM, Consorzi, Fondazioni).

Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si evidenzia che la suddetta proposta assume natura ordinamentale.

Il Capo II contiene le disposizioni di semplificazioni in materia sanitaria

ART 22 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

L'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) in tema di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti e responsabilità e sanzioni per i medici prevede, quale sanzione disciplinare per il medico che "in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati", la radiazione dall'albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Come specificato nella circolare 5/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica, "la finalità della previsione, che può verificarsi anche in assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica".

La proposta normativa introduce la possibilità per il medico certificatore di ricorrere anche a sistemi di telemedicina, ormai ampiamente diffusi e utilizzati anche come conseguenza dell'emergenza da Covid-19, per la valutazione delle condizioni cliniche del paziente al fine del rilascio della certificazione di assenza dal servizio.

Il 17 dicembre 2020 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni l'Accordo su "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina" (Repertorio atti n. 215/ CSR) in considerazione della "necessità e urgenza di fornire indicazioni uniformi sull'intero territorio nazionale per l'erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche, estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge secondo le tradizionali procedure".

Nel documento viene sottolineato che:

- la pandemia Covid-19 ha reso indispensabile ripensare l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in particolare a livello territoriale, e che in tale situazione l'attivazione degli strumenti di sanità digitale rappresenta anche un'opportunità unica per un servizio sanitario più in linea con i tempi e le necessità individuali e dell'organizzazione;
- l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerefertazione, rappresenta un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale.

Rispetto alla certificazione medica in telemedicina nell'Accordo Stato-Regioni si afferma già che "in alcune situazioni il ricorso a sistemi di Telemedicina può consentire di raccogliere in modo preciso i dati e le informazioni necessarie a descrivere in modo veritiero la realtà, che risulta in tal modo

direttamente osservabile dal medico anche a distanza. Inoltre, l'esecuzione corretta della videochiamata può essere tale da assicurare il diretto contatto tra il medico e il paziente, come necessario per una certificazione. Durante la videochiamata, il contatto diretto è ulteriormente supportato dall'acquisizione certa di dati a distanza da parte del medico, utilizzando eventualmente appropriate tecnologie biomediche.

Tuttavia, la verifica diretta del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e/o quello anamnestico cui il certificato fa riferimento, presentano in Telemedicina le stesse problematiche della televisita (...). Ne deriva che la certificazione non è impossibile a priori con sistemi di Telemedicina, ma affinché essa non perda i necessari requisiti di veridicità e validità occorre definire con precisione in quali casi sia possibile garantire l'appropriato contatto medico-paziente, l'acquisizione certa delle informazioni anamnestiche direttamente dal richiedente, la rilevazione certa dei dati e dei segni obiettivamente anche in Telemedicina, la loro trasmissione immediata, il rilascio immediato e sicuro del certificato al richiedente”.

Alla luce di queste ultime considerazioni e in continuità con l'Accordo su “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina” (Repertorio atti n. 215/ CSR), viene affidata al Ministero della Salute, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei casi e delle modalità di ricorso alla telecertificazione.

Art. 23 (Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)

La proposta normativa reca misure di semplificazione per il potenziamento delle attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi garantite dal Ministero della salute presso i principali porti e aeroporti del Paese, anche al fine di assicurare un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie legate all'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo del 2025. La disposizione, pertanto, si riferisce a specifici fabbisogni di personale, volti alla gestione dei profili sanitari legati ai flussi di ingresso dei pellegrini nei porti e negli aeroporti di tutto il territorio nazionale che si differenziano dai fabbisogni di personale che saranno individuati, tra le azioni nel campo dell'accoglienza per il Giubileo 2025, per il potenziamento dell'assistenza e del soccorso a valere sulle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2024.

In particolare, la proposta normativa autorizza il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tenuto conto dei predetti requisiti, dunque, l'autorizzazione ad assumere con contratto a tempo determinato riguarda, in concreto, n. 3 dirigenti sanitari medici e n. 15 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

In proposito, infatti, si precisa che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020 ha autorizzato il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 funzionari tecnici della prevenzione, con l'obiettivo di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti del Paese.

Il personale in questione è stato assunto previo superamento di apposite procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, su base regionale, che prevedevano, al termine del periodo di prova, il

superamento di un ulteriore esame teorico-pratico, quale condizione essenziale per confermare l'assunzione.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento dei concorsi, è stato possibile assumere il suddetto personale tra la fine dell'anno 2021 e i primi mesi dell'anno 2022, con contratti di lavoro aventi originaria scadenza il 31 dicembre 2022 e quindi una durata inferiore ai 3 anni consentiti dalla vigente normativa (cfr. art. 36 d.lgs. n. 165/2001). Ciò a causa della esigua disponibilità delle risorse finanziarie stanziata dal predetto decreto-legge n. 18 del 2020 per l'anno 2023 (pari soltanto a euro 1.697.665,00), sensibilmente ridotta rispetto agli stanziamenti previsti dalla medesima norma per gli anni precedenti (euro 5.092.994 per l'anno 2020 e euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022), i quali tuttavia sono rimasti inutilizzati proprio a causa del tempo che è occorso per le procedure di reclutamento.

Tuttavia, per assicurare continuità nelle attività svolte, è emersa la necessità di prorogare i contratti di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale precario, che ha dimostrato rilevanti competenze e ha fornito un valido supporto al funzionamento degli uffici periferici; pertanto, l'amministrazione ha ritenuto opportuno disporre le proroghe di detti contratti, dapprima fino al 30 settembre 2023 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2023, utilizzando le risorse finanziarie stanziata per l'anno 2023 disponibili e residue per effetto delle dimissioni o della trasformazione a tempo indeterminato di alcuni di questi contratti. Considerando le ulteriori dimissioni e tenuto conto delle assunzioni a tempo indeterminato derivanti dallo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari tecnici della prevenzione (codice 813), ad oggi le unità di personale interessate dalla disposizione, ossia che hanno prestato servizio continuativo presso il Ministero della salute fino al 31 dicembre 2023, per almeno 15 mesi, a seguito di assunzione a tempo determinato ex articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, sono le seguenti:

- n. 3 dirigenti sanitari medici;
- n. 15 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Tale personale ha maturato una significativa esperienza nel settore dei controlli e ha acquisito competenze che contribuiscono a garantire il buon funzionamento degli uffici periferici, quali prime frontiere nel contrasto alla diffusione degli agenti patogeni. La presenza del personale in questione presso gli uffici periferici, dunque, continua a essere necessaria per lo svolgimento delle delicate attività di profilassi internazionale e sorveglianza sanitaria dagli stessi svolta nei principali porti e aeroporti a tutela della salute pubblica, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare tempestivamente l'erogazione dei servizi all'utenza e aumentare l'efficienza delle strutture, a fronte dell'incremento dei flussi di ingresso sul territorio nazionale legato al Giubileo del 2025.

Pertanto, la proposta normativa mira a potenziare la funzionalità degli uffici periferici e ad adeguare i servizi al flusso di utenza previsto per il Giubileo, consentendo al Ministero della salute di rafforzare le proprie strutture, senza disperdere la professionalità acquisita dal personale già impiegato presso le medesime.

Si precisa, inoltre, che la proposta normativa, nell'autorizzare il Ministero della salute ad assumere personale già precedentemente reclutato con contratti a tempo determinato, fa salvo il rispetto del termine massimo triennale stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ne consegue che, in ogni caso, la durata dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere superiore a 21 mesi.

Art. 24 - (Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

La norma si rende necessaria ai fini di consentire la semplificazione e lo snellimento delle procedure di nomina del Consiglio di amministrazione e del relativo Presidente dell'IRCCS Istituto "Giannina Gaslini" di Genova. In particolare, si prevede che il Presidente venga nominato con decreto del Ministro della salute, su designazione della fondazione "Gerolamo Gaslini", invece che con Decreto del presidente della Repubblica. Previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Nell'ambito della disciplina normativa degli IRCCS, l'Istituto Gaslini di Genova si configura quale "unicum", essendo stato nel tempo destinatario di apposite norme che ne hanno mantenuto le specificità.

Infatti, diversamente da quanto previsto per gli altri IRCCS, per l'Istituto Gaslini, l'articolo 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 288 del 2003, prevede una disposizione *ad hoc*, disponendo che: "Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto Giannina Gaslini di Genova di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269".

L'articolo 7 del d.lgs. n. 269 del 1993, a sua volta, prevede che "Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.", disponendo l'abrogazione, all'articolo 8, delle altre disposizioni del citato DPR n. 617 del 1980 ad eccezione dell'ultimo comma che stabilisce che: "L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova è integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto."

La suddetta procedura di nomina del consiglio di amministrazione, del suo Presidente, nonché la sua composizione non trova pertanto più applicazione, eccezion fatta per le disposizioni espressamente richiamate da disposizioni normative successive (come appunto l'art. 3, ultimo comma).

La presente proposta appare, pertanto, necessaria anche in considerazione del fatto che l'Accordo Stato-regioni del 2014, recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, prevede, quali organi degli Istituti non trasformati: il consiglio di indirizzo e verifica, il direttore generale, il direttore scientifico e il collegio sindacale e non il consiglio d'amministrazione.

Art. 25 - Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia

La proposta normativa si inserisce nel solco della rinnovata veste assunta dalle farmacie quali "centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio Sanitario nazionale" (cfr. Consiglio di Stato, Sent. 111/2021), incidendo in particolar modo sull'erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 2 del predetto decreto legislativo, ampliando la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali.

In particolare, la modifica di cui alla **lettera a)** consente la possibilità per le farmacie di dispensare per conto delle strutture sanitarie, nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata, non solo i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti.

La modifica di cui alla **lettera b)** rimuove i vincoli che consentivano di eseguire in farmacia le prestazioni analitiche di prima istanza solo se rientranti nell'ambito dell'autocontrollo. Ciò consentirebbe di ottenere in farmacia risultati analitici di prima istanza, spesso dirimenti nelle diagnosi mediche, soprattutto in favore di quei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi fino al centro più vicino. Tale intervento risulta indispensabile per assicurare un servizio sanitario di prossimità in ottica PNRR.

La modifica di cui alla **lettera c)** porta a compimento il coinvolgimento delle farmacie e dei farmacisti nella rete di prevenzione vaccinale, già sperimentato durante l'emergenza sanitaria, prevedendo la somministrazione di vaccini previsti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni. Ciò si realizza anche sulla base di alcune esperienze regionali, come quella della Regione Lombardia che prevede la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai sei anni o delle Marche, dove è in atto la sperimentazione della vaccinazione Herpes Zoster. Si prevedono, altresì, le modalità organizzative, strutturali e logistiche funzionali ad assicurare le migliori tutele igienico-sanitarie e di tutela della riservatezza nei confronti dell'utenza. Con la modifica di cui alla **lettera d)** si introduce la lettera e-quinquies) e la lettera e-sexies).

La proposta mira ad inserire un altro servizio in farmacia, sulla base dell'esperienza della Regione Emilia-Romagna, consentendo al farmacista di effettuare i test per la rilevazione dell'infezione batterica, nonché per la rilevazione della proteina C-reattiva (PCR) nel sangue per valutare il decorso e l'entità di un processo infiammatorio o per determinare l'efficacia di una scelta terapeutica. Inoltre, la determinazione della PCR può essere utile per una migliore appropriatezza prescrittiva degli antibiotici, riducendo così l'uso non appropriato di antibiotici senza correre il rischio di non trattare, se opportuno, i pazienti che hanno delle esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Si prevede, altresì, che le farmacie possano erogare i servizi di telemedicina, fermo restando il rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida. Si rappresenta che tale servizio era già previsto, nell'Accordo Stato- regioni del 17 ottobre 2019 sulle "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità".

Infine, con la modifica proposta alla **lettera e)**, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e sulla base di una sperimentazione avviata in Lombardia, si vuole consentire ai cittadini di scegliere in farmacia il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale.

I **commi 2, 3, 4, 5 e 6** della proposta normativa introducono delle disposizioni specifiche in materia di organizzazione delle farmacie che intendono offrire servizi sanitari diversi dalla dispensazione dei farmaci o di altri prodotti.

In particolare, il comma 2 prevede che le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-*quater*) a e-*sexies*) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

Il comma 3 consente a tali farmacie di utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la sede farmaceutica.

Il comma 4 prevede che l'erogazione dei servizi sanitari in detti locali è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che ne accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, verifica l'ubicazione dei locali stessi nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e accerta che essi siano situati ad una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

Il comma 5 dispone che, al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti in detti locali, i soggetti titolari di farmacia appongono presso di essi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione "Farmacia dei servizi" e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

Da ultimo - allo scopo di favorire l'aggregazione professionale e implementare l'offerta dei servizi a tutela della salute del cittadino - la proposta normativa prevede al comma 6 che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma ~~4~~3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria della misura.

Art. 26 - (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

La proposta normativa prevede modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

Le modifiche apportate rispondono alla finalità di armonizzare i contenuti della legge citata agli indirizzi della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, e ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009.

Al riguardo, si rammenta che la legge n. 107 del 2010 considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano *"distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile"*.

Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell'udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l'età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381).

Il quadro evidenziato fa sì che un numero particolarmente elevato di persone sordocieche sia di fatto privo di riconoscimento, soprattutto se si considera che, secondo l'ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata.

Le modifiche apportate dall'emendamento ampliano la portata della citata legge n. 107 del 2010, al fine di garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età di insorgenza.

In questa prospettiva, si garantisce il riconoscimento della condizione di sordocieco:

- sia alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile, come attualmente previsto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010;
- sia - è questa la modifica introdotta - alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Per quanto riguarda le prestazioni erogate in un'unica soluzione, nulla viene modificato dalla presente norma, in quanto esclusivamente alle persone riconosciute "sorde" ai sensi dell'articolo 1, della legge 26 maggio 1970, n. 381, viene erogata la pensione ai sordi di cui alla medesima legge n. 381 del 1970 e l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Alle persone, invece, con duratura compromissione dell'udito acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, quindi non riconoscibili come sorde, continuano a poter essere erogate le prestazioni economiche conseguenti all'invalidità civile laddove ne esistano i presupposti.

Capo III

Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza

Art. 27 (Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

La proposta è volta a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplosivi, prevedendo il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui all'art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno.

La ratio dell'intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei relativi iter procedurali, nell'ottica più ampia di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, dall'art. 4, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

La semplificazione operata non incide sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese alle licenze in argomento, in quanto lascia inalterata la complessa istruttoria, svolta a livello territoriale, e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive e delle Commissioni tecniche territoriali.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

In particolare, già dall'anno 1983, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione amministrativa, è stato delegato ai Prefetti l'esercizio di alcune attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S. Con circolare del 2 febbraio 1983 a firma del Ministro pro-tempore, sono stati, infatti, delegati ai Prefetti all'esercizio di alcune attribuzioni relative all'art. 28 T.U.L.P.S., concernenti la detenzione e la raccolta di:

- armi da guerra o tipo guerra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 10 legge n. 110/1975;
- uniformi militari e altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di FF.AA. nazionali e straniere.

Con circolare a firma del Ministro pro tempore del 30 agosto 1997 sono state delegate permanentemente ai Prefetti le restanti attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S. contenute

nell'art. 28 T.U.L.P.S. e non ricomprese nella precedente circolare, concernenti il rilascio di licenze di:

- fabbricazione e vendita di armi da guerra, di armi ad esse analoghe e di parti di esse, o di munizioni destinate alle predette armi;
- fabbricazione di oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate;

Art. 28 (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

La misura è volta a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplosivi, prevedendo il trasferimento al Prefetto della competenza al rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno.

La ratio dell'intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei relativi iter procedurali, nell'ottica più ampia di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, dall'art. 4, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

La semplificazione operata non incide sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese alle licenze in argomento, in quanto lascia inalterata la complessa istruttoria, svolta a livello territoriale, e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive e delle Commissioni tecniche territoriali.

Si tratta di provvedimenti che, per larga parte, sono già stati delegati in via permanente o vengono delegati di volta in volta ai Prefetti, per effetto di diverse direttive appositamente emanate nel corso del tempo.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 46 del T.U.L.P.S., con la circolare del 2 febbraio 1983, sopra richiamata, sono state delegate alcune competenze previste in tale articolo e precisamente:

- trasporto all'interno dello Stato degli esplosivi di II e III categoria;
- vendita, nei depositi, dei suddetti esplosivi di II e III categoria.

Con la medesima circolare si è fatta, inoltre, riserva di delegare, di volta in volta, ai Prefetti, con apposito specifico atto, ogni altra attribuzione in materia di armi ed esplosivi.

Con riguardo all'art. 54 del T.U.L.P.S., concernente la licenza del Ministro dell'Interno per l'introduzione nel territorio dello Stato di esplosivi di qualsiasi specie (oggi da riferirsi alle sole importazioni e non anche ai trasferimenti intracomunitari da Paesi membri, per i quali, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 81/2016, è prevista l'autorizzazione "rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione") l'intervento normativo in parola costituisce una ulteriore disposizione di semplificazione, sino ad oggi non adottata da specifiche direttive di delega emanate da questo Dicastero, nonché di coordinamento con la richiamata disciplina per i trasferimenti intracomunitari.

Art. 29 (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

La disposizione reca una modificazione utile a chiarire e risolvere equivocità interpretative e difformità applicative in merito alla operatività del silenzio-assenso nelle attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), anche in ottica di coerenza normativa e di deflazione del contenzioso. Al riguardo, va infatti considerato che l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, prevede che, per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, sia necessario un provvedimento

espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Tuttavia, con riferimento alle autorizzazioni di pubblica sicurezza, il richiamato articolo 20 della legge "241" prevede espressamente, al comma 4, che il silenzio-assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, la pubblica sicurezza, nell'alveo della quale si collocano le autorizzazioni alla vendita di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS. Allora, poiché il legislatore non è intervenuto, al tempo dell'adozione del d.lgs. 222/2016, sulla disciplina generale dettata dal suddetto articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo, lasciando così "convivere" due disposizioni (l'art. 20, quarto comma, legge 241/1990, e la voce 35 della tabella A, del d.lgs. 222/2016) che si pongono in rapporto di formale contraddittorietà laddove non è stato posto espressamente, come nel caso di specie, un rapporto di regola ed eccezione, la novella normativa è diretta, mediante l'eliminazione di ogni riferimento, **ovunque ricorra**, all'istituto del silenzio-assenso dalle colonne "regime amministrativo" e "concentrazione di regimi amministrativi" della surriferita voce 35 della tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, a dirimere tale discordanza e a (ri)stabilire che la regola generale sancita dal quarto comma dell'art. 20 della legge 241/1990 mantiene inalterata la sua valenza e, di conseguenza, intatti i casi di inapplicabilità ivi previsti, tra cui figurano gli atti e i procedimenti amministrativi volti al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi ex art. 127 TULPS.

Capo IV

Art. 30 (Modifiche alla disciplina sulla promozione dell'economia circolare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)

La norma attualmente vigente prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica stabilisca con decreto di natura regolamentare i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La disposizione in parola presenta alcune criticità relativamente alla eterogeneità, in termini merceologici, di codici EER e di pericolosità, dei rifiuti potenzialmente interessati dalla stessa; pertanto, risulta al momento di difficile attuazione la previsione di adottare un unico regolamento ai sensi dell'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Per ogni tipologia di rifiuto si dovrebbe infatti adottare uno specifico decreto ministeriale per stabilirne i criteri e le modalità affinché gli stessi, a seguito di apposite operazioni di recupero, possano cessare la qualifica di rifiuto ed essere considerati oggettivamente un prodotto.

Ritenendo utile rendere applicabile la disposizione in argomento si propone la riformulazione in modo tale da consentire l'adozione di un decreto di natura regolamentare per la cessazione della qualifica di rifiuto delle plastiche accidentalmente e volontariamente pescate.

Art. 31 (Abrogazioni e soppressioni)

Lettera a): (Abrogazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221)

L'articolo 6, comma 1, nel modificare l'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che l'opzione per il regime di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime (cd. *tonnage tax*) si intende tacitamente rinnovata, a meno che al termine di ciascun decennio di permanenza nel regime non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Il comma 2 del citato articolo 6 prevede che *"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1"*.

Con la disposizione in esame si intende abrogare quanto disposto dal comma 2, in quanto la previsione contenuta nel comma 1 ha un contenuto precettivo completo. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere alla predisposizione di un decreto ministeriale che adegui in maniera espressa e puntuale le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005.

Lettera b): (Modifiche in materia di regime tributario dei rendimenti)

La disposizione in esame prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 14, decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, che rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione delle misure applicative del regime tributario del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tale abrogazione si rende necessaria, in un'ottica di semplificazione e riordino della legislazione vigente, in quanto la disciplina fiscale contenuta nella normativa primaria risulta immediatamente operativa e non necessita di interventi normativi di rango secondario.

Lettera c): (Abrogazione dell'articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di microcredito)

L'adozione del regolamento di cui al DM 20 novembre 2023 n. 211 in materia di microcredito ha modificato l'art. 16 del regolamento n. 176/2014 in materia di operatori di finanza mutualistica e solidale.

Sono, pertanto, venute meno le condizioni per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previsione originariamente volta - in pieno contesto Covid19 - ad introdurre per tali operatori un più favorevole regime derogatorio rispetto alla disciplina del microcredito in materia erogazione del credito, del quale si chiede l'abrogazione.

Il più ampio perimetro introdotto per tutto il microcredito dall'articolo 1, comma 914 della legge n. 234/2021 (e attuato attraverso il menzionato regolamento 211/2023) rende oggi superata tale previsione, la cui attuazione sottoporrebbe agli operatori di finanza mutualistica e solidale al paradosso di un regime meno favorevole rispetto a quello ordinario del microcredito oggi vigente.

Lettera d): (Abrogazione dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi)

La decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5-bis, del quale si chiede l'abrogazione, è stata differita inizialmente al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, al 1° luglio 2022 dall'articolo 5, comma 12-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

L'attuazione della richiamata disposizione si è rivelata, infatti, complessa sotto il profilo operativo, in particolare per gli operatori economici che avrebbero dovuto sostenere anche costi rilevanti per adeguare i sistemi utilizzati e consentire l'integrazione tra il registratore telematico e i sistemi di pagamento elettronico utilizzati e per tali ragioni non ha trovato attuazione.

Nell'ambito dei lavori di attuazione della legge di delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) sono state, quindi, valutate ulteriori modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi meno complesse sotto il profilo tecnico, mediante soluzioni *software* che potessero essere installate tanto sugli attuali cd. *Smart-POS*, quanto su un qualsiasi altro tipo di *device* (PC, *smartphone*, *tablet*). In tale ambito, l'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato "*Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software*", ha introdotto la possibilità di provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante soluzioni *software* che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Il medesimo articolo demanda ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle citate soluzioni *software*.

La disposizione di cui all'articolo 24 ha come finalità specifica quella di semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'utilizzo di *software* che garantiscano comunque la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi. I destinatari della disposizione sono i soggetti IVA tenuti alla trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il citato articolo 24, pertanto, permette di perseguire le finalità della norma che si intende abrogare, prevedendo soluzioni più semplici dal punto di vista tecnico.

Lettera e) si dispone l'abrogazione dell'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di "Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità.

Lettera f) si dispone l'abrogazione dell'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente "Individuazione di dati e delle amministrazioni titolari del trattamento dei dati da fornire al MLPS – Osservatorio del mercato del lavoro", che prevedeva l'adozione di un decreto attuativo recante "Individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari del trattamento dei dati da fornire, ai fini delle elaborazioni statistiche, al MLPS-Osservatorio del mercato del lavoro"

Lettera g) si dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, concernente "Termini e modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle previste per i beneficiari RDC".

lettera h) abroga l'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – "Legge di bilancio 2023" che prevedeva l'adozione di un decreto attuativo recante "Criteri e modalità di ripartizione delle somme destinate al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico";

lettera i) abroga l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della modalità e dei termini del deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni in modalità telematica. La disposizione è da intendersi superata dall'art. 111- *bis* c.p.p. inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dall'articolo 87, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della direttiva NIS 1), sopprime il quarto periodo che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'organizzazione del comitato tecnico di raccordo, istituito nell'ambito dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Il comma 3 abroga alcune disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106 – "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo:

a) articolo 3, comma 2, recante l'adozione di un decreto attuativo di "Definizione dei requisiti e modalità per l'iscrizione nel Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo";

- b) articolo 4, comma 5 recante l'adozione di un decreto attuativo di "Definizione dei requisiti e modalità per l'iscrizione nel Registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo;
- c) articolo 6, comma 2 recante l'adozione di un decreto attuativo di "Definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale";
- d) articolo 9, comma 3, recante l'adozione di un decreto attuativo di "Composizione e modalità di funzionamento del tavolo permanente per lo spettacolo".

Art. 32 (Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie della presente legge.

Art. 33 (Clausola di salvaguardia)

L'articolo contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle quali le disposizioni della legge e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa, sono applicabili compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Art. 1 (Semplificazioni in materia di autotutela)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 2 (Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)

La disposizione incide sugli articoli 17-bis e seguenti del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. La novità della disposizione in esame consiste nella metodologia di calcolo del valore del pallet, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell'ambito di ciascun Sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare ai sensi del comma 10 una attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

La norma ha carattere definitorio (art. 17 bis - Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni) e regolatorio (art. 17 ter - Disciplina del sistema di interscambio di pallet) e quanto alle modalità di funzionamento e di controllo, nonché alla sua attuazione, è integralmente rimessa alle attività dei c.d. “Sistemi-pallet”, che sono organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, per i cui requisiti si richiama quanto dettagliatamente indicato al comma 1 della disposizione in esame.

La disposizione, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la misura e la sua attuazione interamente rimessa a compiti posti in capo ciascun Sistema-pallet. Il Ministero delle Imprese, infatti, quale unica amministrazione richiamata dalla disposizione è unicamente destinatario delle Linee guida che sono predisposte dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio di cui dal comma 13.

Art. 3 (Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Misure di semplificazione per l'istruzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

La disposizione introduce la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, sottoponendola alle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Forma del contratto)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 (Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana)

La misura in oggetto reca disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con particolare riferimento alle figure professionali del medico e dell'infermiere di bordo. La norma presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta, infatti, che i medici e gli infermieri di bordo non sono convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. I medici e gli infermieri di bordo vengono, invece, contrattualizzati privatamente dagli armatori. Inoltre, i corsi di formazione previsti dalla disposizione, sono corsi organizzati da strutture di formazione abilitate/autorizzate dal Ministero della Salute, che fa da garante sulla presenza dei requisiti e sulle materie di insegnamento proprio affinché ci sia uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale. Tali corsi di formazione sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi e le eventuali commissioni esaminatrici, non sono, quindi, a carico della finanza pubblica.

Art. 9 (Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 (Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11 (Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)



La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste continueranno ad essere svolte dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

L' articolo è inteso a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile, portando da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

Tale modifica non determina oneri aggiuntivi per l'Erario ed è di grandissima importanza per le numerosissime famiglie che si trovano a vivere la tragedia della scomparsa di un congiunto.

Art. 13 (Disposizioni in materia di traduzioni giurate)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 (Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

Riguardo alla disciplina della circolazione degli immobili di provenienza donativa, si evidenzia che dagli ultimi dati statistici a disposizione, pubblicati dal Consiglio nazionale del notariato, le donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari) nel 2021, in Italia, sono state più di 221.000, mentre nel 2022 sono state quasi 213.000.

Si tratta di immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di riduzione prima e di restituzione, poi, da parte del legittimario nei confronti non solo del donatario, ma anche dell'avente causa del donatario e dei terzi acquirenti che abbiano acquistato i beni.

La disposizione, si inserisce nel solco delle riforme del 2005 in materia, allorché il legislatore ha, in primo luogo, introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell'azione di restituzione dei legittimari e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta.

Tuttavia, il legislatore, in quella circostanza, non ha enunciato espressamente i termini di esperimento delle predette azioni di riduzione e di ripetizione, lasciando ampi margini relativi alla vocazione retroattiva delle medesime, non fornendo né paletti temporali riguardo alle suddette azioni ai fini della definitiva acquisizione di diritti da parte degli aventi causa dei donatari o dei terzi di buona fede, né fornendo precisazioni sulla disponibilità dell'azione di restituzione, non regolamentando la pubblicità e gli effetti della medesima riguardo all'eventuale atto di rinuncia. La proposta normativa in oggetto, che si esplica nella novella apportata al combinato disposto degli articoli 561, 562, 563 del codice civile, si collega alla esigenza di conservare gli effetti della trascrizione degli atti di beni immobili o beni mobili registrati - che sono stati oggetto di donazione - al fine di consentire il consolidarsi dei negozi da tempo conclusi e la circolazione dei medesimi beni. Pertanto, i terzi acquirenti dei predetti



beni vengono tutelati attraverso le modifiche apportate con la riforma degli articoli menzionati, in quanto non vedranno più pregiudicati i loro diritti acquisiti dal donatario, essendo esonerati dalla restituzione dei beni in esame ai legittimari la cui quota sia stata eventualmente lesa. Questi ultimi potranno vantare solo un diritto di credito da parte del donatario che dovrà loro compensare, attraverso l'equivalente valore in denaro, la parte di quota che è stata compromessa: unica eccezione riguarda la circostanza in cui il donatario sia insolvente, in tal caso i terzi che abbiano acquistato i beni a titolo gratuito saranno chiamati risarcire per equivalente in denaro gli eredi pretermessi.

Il comma 2 detta la norma transitoria, con la quale si prevede che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente disposizione e, pertanto, può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, notificchino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Nell'ipotesi che tale ultima condizione non si verifichi il nuovo regime delle donazioni, che qui si è esaminato, si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione, allo scadere dei sei mesi dall'acquisto di efficacia della medesima.

La disposizione non comporta oneri per i bilanci pubblici. Al contrario, potrebbe rendersi foriera di maggiori entrate in conseguenza dell'incremento del numero di trasferimenti e di atti di costituzione di ipoteca, oltre che dell'incremento di ricchezza complessiva derivante dalla ripresa del mercato interessato, che per ragioni prudenziali non si stimano.

Art. 16 (Misure in materia di parità scolastica)

Le disposizioni di cui al **comma 1** sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello *status* di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare

NUMERO DELLE SCUOLE PARITARIE, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: 11.669¹
<ul style="list-style-type: none"> • n. 8.146 scuole dell'infanzia • n. 1.331 scuole primarie • n. 607 scuole secondarie di primo grado • n. 1.585 scuole secondarie di secondo grado
FONDI
<p>I fondi complessivamente destinati nell'anno 2024 alle scuole paritarie sono € 703.730.089 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500.330.089,00 sul cap. 1477 piano gestionale 1, "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta", a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado; - € 113.400.000,00 sul cap. 1477 piano gestionale 2, "Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità", destinati agli allievi diversamente abili;

¹ Dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito



- - € 90.000.000,00 sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 9, “Contributo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie”, a favore esclusivamente delle scuole dell’infanzia paritarie.

Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** ha l’effetto di ripristinare, mediante l’abrogazione dell’articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l’abrogazione totale di alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994, già disposta dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 3** sono volte a consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La norma, infatti, si limita a demandare a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito la definizione delle modalità di svolgimento di questi esami e tale decreto potrà stabilire che il presidente esterno sia nominato dall’USR fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione. All’attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui al **comma 4** sono volte a rendere effettiva e generalizzata l’adozione di strumenti di dematerializzazione delle procedure amministrative delle scuole, e degli adempimenti concernenti i rapporti tra le scuole e le famiglie (**lettera a**)), precisando espressamente che l’utilizzo della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico sia obbligatorio (anche) per le scuole paritarie, che vi provvedono con oneri a proprio carico (**lettera b**). Pertanto, le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17 (Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

La norma prevede numerose misure di semplificazione procedurale a supporto degli studenti, delle loro famiglie e della comunità scolastica.

Il **comma 1**, che consente di avvalersi della nuova piattaforma già realizzata dal Ministero e delle relative funzionalità, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La piattaforma di cui all’articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, consente, infatti, di adempiere a quanto previsto dalla norma ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A conferma, si precisa che già attualmente sono in corso i processi di analisi utili a sviluppare una sezione documentale all’interno della nuova piattaforma unica “Famiglie e studenti” che ha l’obiettivo di semplificare le comunicazioni tra scuola e famiglia finalizzate principalmente alle iscrizioni. Tale integrazione è già prevista per le Iscrizioni online appena concluse per l’a.s. 2024/2025.

Il **comma 2**, che prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici, ha natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 3** si limita a semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Piano delle arti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. La norma, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede la soppressione degli organi collegiali a livello distrettuale. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** apporta modifiche al d.lgs. n. 65 del 2017 di “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107*”. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, la misura è indispensabile per assicurare una maggiore efficienza e semplificazione del sistema, anche alla luce della misura di investimento 1.1 della Missione 4-C1 del PNRR, interamente dedicata al sistema degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni di età. In particolare, la linea di investimento PNRR intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità.

La proposta non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 12 del Dlgs n. 65/2017 ha, infatti, istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, il fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dell’ammontare di 239 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ulteriormente incrementato dall’art. 1, comma 741, della legge n. 145 del 2018, che finanzia:

- a) gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

L’ammontare del Fondo ha subito i seguenti definanziamenti a seguito della legge di bilancio per il 2023:

- 5 milioni di euro per il 2023;
- 13, 4 milioni di euro per il 2024;
- 20,2 milioni di euro per il 2025.

L’intervento normativo non influisce sull’ammontare del *Fondo*, ma solo sulla tipologia degli eventuali beneficiari finali, che vengono individuati dai Comuni destinatari delle risorse in relazione alle programmazioni adottate dalla rispettiva Regione. Infatti, la proposta normativa si limita a definire con più chiarezza il ruolo di Stato, Regioni ed Enti locali nella *governance* del sistema



integrato, soprattutto nella fase del monitoraggio in merito all'impiego delle risorse erogate dallo Stato ai Comuni e a semplificare e razionalizzare il sistema previsto dal dlgs. n. 65/2017 intervenendo:

- sulle caratteristiche distintive del servizio educativo per l'infanzia (lettera a);
- sulla definizione dei ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zeroisei (lettere b), c), d));
- sulla semplificazione e velocizzazione dell'adozione del Piano pluriennale (lettera e);
- sui meccanismi di composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al prossimo rinnovo (lettera f));
- indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l'infanzia accreditati, che danno maggiori garanzie di qualità dell'offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, e rafforzare la finalità di ridurre i costi di frequenza di servizi educativi e scuole dell'infanzia a carico dei genitori (lettera g));
- sulla validità dei titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (lettera h).

Con riferimento al sistema integrato 0-6, si specifica che lo stesso è costituito dai servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. I servizi educativi per l'infanzia attivi al 31.12.2021 sono 13.518, di cui 4.606 a titolarità pubblica e 8.912 a titolarità privata, per un totale di 350.307 posti autorizzati, in grado di accogliere il 28% dei bambini nella fascia d'età 0-3 come media nazionale, con grandi differenze tra le Regioni (si va dall'11,7% della Campania al 47,3% dell'Umbria) (*fonte: Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2021/2022, ISTAT, 23 novembre 2023, tav. 1.9*). Le scuole dell'infanzia statali nell'a.s. 2023/2024 sono 13.135 e accolgono 809.861 bambini tra i 3 e i 6 anni; le scuole dell'infanzia paritarie nell'a.s. 2022/2023 sono 8.303 e accolgono 449.819 (*fonte: Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2023/2024", Ministero dell'istruzione e del merito, settembre 2023*).

Art. 18 (Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università) è finalizzato a semplificare la procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, prevedendo che il titolo non sia più conferito con decreto del Ministro ma con decreto del Rettore dell'Università. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 19 (Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università) è finalizzato a ridurre il numero degli atti da approvare con decreto ministeriale, attribuendo la competenza in ordine all'approvazione degli statuti e dei regolamenti, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla direzione generale competente che, mediante nota direttoriale, provvede a formulare osservazioni di legittimità e di merito, nel sostanziale rispetto della autonomia universitaria che non viene minimamente intaccata dalle proposte di modifica. Relativamente ai profili di quantificazione finanziaria, si specifica che la norma ha natura meramente ordinamentale.



Art. 20 (Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari) La proposta di modifica normativa, avente natura e carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica ed è finalizzata a semplificare e chiarire la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dei consorzi universitari nonché di approvazione e modifica dei loro statuti.

Art. 21 (Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle Università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Consorzi universitari e interuniversitari e delle Fondazioni universitarie)

La disposizione, di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, infatti, che reca la semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti MUR nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni AFAM e delle fondazioni universitarie, persegue l'obiettivo di non ricorrere, ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'elenco da parte del MUR, all'utilizzo di risorse umane e strumentali esterne al Ministero né allo stanziamento di risorse finanziarie ulteriori. Ciò è reso possibile in virtù della designazione di dipendenti dello stesso Ministero, che siano in possesso di determinati requisiti professionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei vincoli posti dalla disciplina europea relativamente alla definizione dei requisiti che i revisori dei conti debbono possedere ai fini dell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 22 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività certificatorie attraverso la telemedicina saranno svolte dal personale medico deputato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23 (Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025).

La quantificazione degli oneri del contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale oggetto della presente proposta utilizza quale parametro di riferimento il costo unitario lordo annuo, comprensivo degli emolumenti accessori, previsto dal vigente ordinamento per le relative qualifiche professionali, introdotto dal CCNL 2019 - 2021, Comparto Funzioni Centrali.

Si precisa che nella quantificazione relativa ai dirigenti sanitari le varie voci del trattamento economico sono commisurate all'incarico di consulenza, studio e ricerca (DS3) conferibile al personale neoassunto e con anzianità di servizio non superiore a 5 anni. L'indennità di esclusività, in via prudenziale, è stata calcolata considerando un'anzianità tra 5-15 anni corrispondente ad un'indennità pari ad euro 10.167,99.

La quantificazione tiene conto anche del costo per la corresponsione dei buoni pasto al personale dirigente e non dirigente oltrechè del lavoro straordinario per il personale dell'area dei funzionari calcolato sul costo orario corrispondente alla ex Area III F1 pari ad euro 15,78 lordo dipendente, considerando una media di 20 ore/mese per 11 mesi nell'anno 2025 e 3 mesi per l'anno 2024.

Di seguito si riportano le tabelle recanti le voci che compongono il costo unitario e complessivo del personale da assumere.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE	STIPENDIO CONI 2019-2021	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE FISSA (incarico di natura professionale con avanzata in relazione a 5 anni)	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE VARIABILE	IND. SPECIATA MEDICA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	Indennità di esecutività 0-15 anni	oneri riflessi 30,38%	(32,70) 300,00	Retribuzioni a prestazioni e con oneri	INCR. CONTI. CCNL 2024	RETRIBUZIONE TOTALE PROCAPITE LORDO STATO COI INCR. 5,72% CONI. 2.02-2.02.4	UNITA' AUTORIZZ. ATT.	ONERE 2024 (3 mesi) dal 1 ottobre 2024	ONERE 2025
RETRIBUZIONE DIRIGENTE UNIFABIO MEDICO D&G	47.015,77	4.813,00	5.000,00	8.470,21	7.341,20	10.147,00	30.790,24	33.846,96	2.566,74		128.173,02	1	36.129,76	36.129,76
MINISTERO DELLA SALUTE	STIPENDIO CONI 2019-2021	di rinegoziazione annua 101 F2	IND. DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE FONDO RENTALE Istito	oneri riflessi 30,38%	TOTALE	Trattamento economico a decadenza (fondo stato)	Retribuzione procapite totale (comprensiva di a decadenza in fondo stato)	INCR. CONTI. CCNL 2024-2025	RETRIBUZIONE TOTALE PROCAPITE LORDO STATO COI INCR. 5,72% CONI. 2.02-2.02.4	UNITA' AUTORIZZ. ATT.	ONERE 2024 (3 mesi) dal 1 ottobre 2024	ONERE 2025	
Funzionari	25.460,42	2.19,33	4.529,48	3.02.092,1	11.594,29	41.803,50	1.927,25	43.771,05	3.529,97	48.301,02	33	173.620,33	69.4515,36	
TOTALE												263.759,00	1.055.035,00	

PREVISIONE BUONI PASTO	n n l t a	costo buoni pasto mensile per una unità	costo buoni pasto per 25 unità 12 mesi	COSTO COMPLESSIVO 3 mesi dal 1 ottobre 2024	COSTO COMPLESSIVO ANNUO		
BUONI PASTO MESE N.22 X 7 EURO	18	154,00	33.264,00	8.316,00	33.264,00		
PREVISIONE STRAORDINARI	n n l t a	costo orario ex Area III F2 area funzionari	COSTO ANNUO UNITA' calcolato su 11 mesi *20 oraf/mese	ONERE C/ANM.NE 24,20%	IRAP 850%	COSTO COMPLESSIVO 3 mesi dal 1 ottobre 2024	COSTO COMPLESSIVO ANNUO 2025 x 11 mesi
STRAORDINARIO circa 20 ore/mese	15	15,78	52.074,00	12.601,91	4.426,29	18.846,00	69.103,00
		da ottobre 2024		2025			
TOTALE COSTO		290.920,99	1.157.401,34				

	anno 2024 (3 mesi)	2025
Oneri assunzionali	263.759,00	1.055.035,00
Buoni Pasto	8.316,00	33.264,00
Straordinari	18.846,00	69.103,00
TOTALE	290.921,00	1.157.402,00

Per l'anno 2024 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3 mesi, ipotizzando che le assunzioni siano effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2024. Per il 2025 l'onere è calcolato per l'intero anno, in considerazione della scadenza massima dei predetti contratti al 31 dicembre 2025.

Per gli oneri derivanti dalla proposta normativa, come sopra quantificati, la copertura finanziaria è individuata: - per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Art. 24 (Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25 (Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

La disposizione incide sulla disciplina concernente l'erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, al fine



di ampliare la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali e migliorare l'accessibilità alle cure dei pazienti e dei loro *caregiver*, da erogarsi in ogni caso ad invarianza di oneri come previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto. L'introduzione di questo panel di nuovi servizi attivabili dalle farmacie dà, dunque, al cittadino maggiore opportunità di scelta nel profittarne, evidentemente, con oneri a suo diretto carico. Parallelamente si registra anche la possibilità per le regioni di poter inserire tali servizi nei loro programmi di: **abbattimento delle liste d'attesa (che trova suo finanziamento specifico anche nell'ultima legge di bilancio) e/o prevenzione vaccinale.**

La possibilità di eseguire in farmacia vaccinazioni ovvero test diagnostici per l'antibiotico resistenza non implicano un incremento di prestazioni (vaccini o test, appunto) ma semplicemente offrono al cittadino la possibilità di eseguirli in farmacia in termini di prossimità e di facilità di accesso a prestazioni sanitarie fondamentali con oneri a proprio carico. In aggiunta, si sottolinea che alcuni fra questi servizi, come alcune vaccinazioni qui estese e la dispensazione per conto dei dispositivi medici, sono già presenti e regolati in alcune Regioni.

In particolare, per quanto attiene alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d), **non si rinvergono oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come specificato al comma 2, le relative prestazioni sono a carico degli utenti.**

Con riferimento alle esigenze formative, di abilitazione e formazione poste a carico dell'Istituto Superiore di Sanità, si rappresenta che l'Istituto già oggi garantisce, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'erogazione di corsi di formazione per le attività vaccinali nei confronti di tutti i farmacisti, non ravvisandosi pertanto alcun aggravio di attività rispetto a quanto praticato finora.

Per quanto attiene all'utilizzo di locali esterni da parte delle farmacie per l'esecuzione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, la proposta normativa non prevede oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività logistiche, di allestimento, di manutenzione e di conduzione delle strutture ricadono esclusivamente in capo al titolare della farmacia.

In relazione alla attività di autorizzazione e verifica dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte delle amministrazioni sanitarie territorialmente competenti, di cui al comma 3, si rappresenta che tali accertamenti sono già ordinariamente eseguiti da quelle stesse autorità sanitarie nell'ambito delle verifiche condotte presso le farmacie territoriali. Sul punto si rammenta che analoghe previsioni erano già contenute nella previgente normativa e nel Protocollo d'Intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del 22 luglio 2022, con cui sono state disciplinate, appunto, le operazioni di verifica di idoneità delle aree, locali e strutture – anche esterne alle farmacie – per la somministrazione di vaccini e test, da parte



delle Amministrazioni competenti, senza che sia mai stata evidenziata la ricorrenza di ulteriori profili di spesa rispetto a quelli che ordinariamente competono a quelle stesse Amministrazioni.

Pertanto, per come disposto dal comma 7 dell'articolo in parola, le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la norma prevede espressamente, al comma 3, che tutte le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 25, comma 1, siano a totale carico degli assistiti.

Art. 26 (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

La disposizione apporta modifiche alla legge n. 107 del 2010, recante “*Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche*”.

Al riguardo, si rammenta che la legge citata considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano “*distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile*”. Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell'udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età.

Le modifiche apportate dall'emendamento ampliano la portata della definizione vigente, al fine di garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età di insorgenza. Si garantisce, quindi, il riconoscimento della condizione di sordocieco:

- sia alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile, come attualmente previsto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010;
- sia – è questa la modifica introdotta – alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L'estensione della definizione è priva di effetti sul piano finanziario in quanto non incide sul riconoscimento delle indennità e delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile.

Infatti, le persone già cieche che sviluppano una duratura compromissione dell'udito, acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva continueranno a percepire, laddove ne esistano i presupposti, solo le prestazioni di invalidità civile. Infatti, non presentando i requisiti per il riconoscimento della condizione di sordità non possono richiedere nè la pensione di sordità nè



l'indennità di comunicazione, che saranno invece erogate come previsto dalla normativa vigente solo in caso di presenza di requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508.

La spettanza di tali prestazioni e indennità, infatti, rimane subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento, i quali prescindono dal riconoscimento della condizione di sordocecità, come chiarito anche dalla modifica apportata dalla proposta normativa all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010.

Art. 27 (Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

L'intervento normativo è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, infatti, che le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono, già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l'amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 28 (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 introducono modifiche di natura ordinamentale che eliminano alcune fasi procedurali. Anche in tal caso, come per l'articolo 24, si rileva che le funzioni autorizzatorie che vengono trasferite sono già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l'amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 29 (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

L'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30 (Modifiche alla disciplina sulla promozione dell'economia circolare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)

Dall'attuazione della disposizione proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31 (Abrogazioni)

Comma 1:

Lettera a): La norma ha carattere ordinamentale e semplificatorio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera b): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera c): La norma ha carattere ordinamentale e semplificatorio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Lettera e): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera f): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera g): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera h): La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lettera i): la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

lettera l): la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

lettera m): la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 2: abroga alcune disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106 – “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (art. 3, comma 2; art. 4, comma 5; art. 6, comma 2; art. 9, comma 3). La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32 (Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie della presente legge.

Art. 33 (Clausola di salvaguardia)

La previsione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. P. Maucetta'.

28/06/2024



DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAPO I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di autotutela)

1. All'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-*bis* le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

Art. 2.

(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)

1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 17-*bis*. – *(Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni)* – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*ter* si applicano ai *pallet* standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione,

lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di *pallet* non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di *pallet* si adottano le seguenti definizioni:

a) *pallet* (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli *transpallet* o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;

b) *pallet* riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): *pallet* destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

c) *pallet* standardizzato: comprende una serie di tipologie di *pallet* dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su *pallet* e alla gestione dei parchi *pallet*;

d) *pallet* interscambiabile: *pallet* standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che viene scambiato con un al-

tro *pallet* della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

e) Sistemi-pallet: sono le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i *pallet* interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:

1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC, e altri);

2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

4) pubblicare sui propri siti *internet* ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei *pallet*;

5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del *pallet* di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto sul proprio sito *internet* ufficiale;

f) tipologia di *pallet*: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, e altri);

g) stato di conservazione del *pallet*: stabilisce il grado di usura del *pallet*;

h) conformità tecnica del *pallet*: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche

del *pallet* al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento »;

b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 17-ter. - (*Disciplina del sistema di interscambio di pallet*) - 1. Fermo restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II - parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i *pallet* di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di *pallet* della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei *pallet* ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei *pallet*, la qualità dei *pallet* interscambiabili di cui all'articolo 17-bis, sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei *pallet*, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di *pallet*, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono *pallet*, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per mo-

tivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei *pallet* predispone un buono *pallet* cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei *pallet* e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono *pallet* in formato digitale. Il buono *pallet* deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei *pallet* o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei *pallet* da restituire. Il buono *pallet* conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei *pallet* indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono *pallet* di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono *pallet* medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet*, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti.

4. La mancata riconsegna di uno o più *pallet* entro sei mesi dalla data di emissione del buono *pallet*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet* determinato ai

sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono *pallet* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei *pallet* ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.

5. Il possessore del buono *pallet* che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono *pallet*, almeno una richiesta di recupero dei *pallet*, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono *pallet* dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono *pallet*. In tal caso, il possessore del buono *pallet* procede ad una richiesta di recupero dei *pallet* nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o più *pallet* e mancata emissione del buono *pallet*, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet* parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei *pallet* utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di *pallet* sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, e altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-*pallet* di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e).

8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del *pallet* relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano sul proprio sito *internet* il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.

10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di *pallet* e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.

11. I soggetti coinvolti nel mercato dei *pallet* possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.

12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato sul proprio sito *internet*, il valore medio di mercato dei *pallet* di riferimento.

13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei *pallet*, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

c) l'articolo 17-*quater* è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

Art. 3.

(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 2, le parole: « delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dei ghiacciai e dei terreni ».

Art. 4.

(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli ».

CAPO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Art. 5.

(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

1. All'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo

1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime »;

b) al comma 2, dopo le parole: « all'autorità marittima » sono inserite le seguenti: « che ha rilasciato l'autorizzazione, »;

c) al comma 4, le parole: « tramite telex, all'autorità marittima » sono sostituite dalle seguenti: « in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui al presente articolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1 ».

Art. 6.

(Forma del contratto)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 328:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o

consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità ».

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330 »;

b) l'articolo 329 è abrogato.

2. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse.

Art. 7.

(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

1. All'articolo 331 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « telegraficamente » è sostituita dalle seguenti: « in formato elettronico »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « porto d'imbarco » sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale »;

2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: « telegraficamente » e « telegrafica » sono soppresse.

Art. 8.

(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del

regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato.

CAPO IV

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 9.

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « sul piano nazionale » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali, ».

Art. 10.

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 398:

1) al primo periodo, le parole: « , secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396 » sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti

trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. »;

3) al secondo periodo, le parole: « Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400 » e le parole: « in ordine cronologico di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione »;

4) al terzo periodo, le parole: « secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI », le parole: « con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, » sono soppresse e dopo le seguenti: « credito d'imposta riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente »;

5) al quarto periodo, le parole: « Entro i sessanta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi »;

6) al quinto periodo, le parole: « i versamenti » sono sostituite dalle seguenti: « le erogazioni »;

7) al sesto periodo, le parole: « al versamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'erogazione »;

b) al comma 399:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto » sono sostituite

dalle seguenti: « a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni ».

TITOLO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI

Art. 11.

(Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia », sono inserite le seguenti: « anche in modalità digitale, » e dopo le parole: « acquisito un certificato in carta libera » sono inserite le seguenti: « , o con modalità digitale, »;

b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli

aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, anche per via telematica; »;

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« *b-bis*) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica; ».

Art. 12.

(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, le parole: « Trascorsi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « Trascorso un anno »;

b) all'articolo 58, primo comma, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Art. 13.

(Disposizioni in materia di traduzioni giurate)

1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'im-

posta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale ».

Art. 14.

(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire ».

Art. 15.

(Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652 »;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »;

b) all'articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

« Art. 563. - (*Effetti della riduzione della donazione*) - La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690 »;

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1, dopo le parole: « le domande di revocazione delle donazioni, » sono inserite le seguenti: « le domande di riduzione delle donazioni, »;

2) il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; »;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: « delle donazioni e »

sono soppresse, e dopo le parole: « i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti » sono inserite le seguenti: « dall'erede o dal legatario ».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 16.

(Misure in materia di parità scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento».

2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.

3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento ».

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è abrogato;

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

« *31-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 17.

(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo

anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma di cui al primo periodo. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione ».

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo » sono soppresse.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il "Piano delle arti" è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I, titolo I, il capo II è abrogato.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l'in-

fanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *f-bis*) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziare dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 »;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e lettera *f-bis*). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito »;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del presente decreto »;

e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale »;

f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: « dei servizi educativi per l'infanzia » sono inserite le seguenti: « pubblici e privati accreditati » e dopo le parole: « e della loro qualificazione » sono aggiunte le seguenti: « , anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie »;

h) all'articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 ».

TITOLO III

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

CAPO I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 18.

(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Art. 111. - *I.* Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a

riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio nel ruolo di professore di prima fascia per almeno venti anni, e il titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

2. Il titolo è conferito con decreto del rettore, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, tenuto conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore.

3. Ai professori emeriti non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'ateneo.

4. Il titolo di professore emerito non può essere conferito a coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o hanno riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti hanno, in ogni caso, causato discredito all'ateneo.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definiti ulteriori requisiti ai fini del conferimento del titolo ».

Art. 19.

(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: « e i regolamenti di ateneo » sono sostituite dalle seguenti: « , il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità, » e la

parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « Ministero competente »;

b) al comma 10:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito »;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « Ministero competente »;

c) al comma 11, le parole: « nel Bollettino Ufficiale del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « sul sito *internet* istituzionale delle università ».

Art. 20.

(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)

1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « personalità giuridica » sono sostituite dalle seguenti: « personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro. »;

b) al secondo comma, dopo la parola: « funzionamento » sono inserite le seguenti: « , approvato dal Ministero, in sede di prima adozione e per le successive modifiche »;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 21.

(Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università,

delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto unionale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA

Art. 22.

(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

1. All'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « dati clinici non direttamente » sono inse-

rite le seguenti: « , o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, »;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione ».

Art. 23.

(Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa per il personale pari ad euro 263.759 per l'anno 2024 e di euro 1.055.035 per l'anno 2025, di euro 8.316 per l'anno 2024 ed euro 33.264 per l'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto, di euro 18.846 per l'anno 2024

ed euro 69.103 per l'anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 290.921 per l'anno 2024 e a euro 1.157.402 per l'anno 2025, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” ».

Art. 25.

(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pa-

zienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; »;

b) alla lettera e), le parole: « rientranti nell'ambito dell'autocontrollo » sono soppresse;

c) la lettera e-*quater*) è sostituita dalla seguente:

« e-*quater*) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa »;

d) dopo la lettera e-*quater*) sono inserite le seguenti:

« e-*quinquies*) l'effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva;

e-*sexies*) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali »;

e) alla lettera f), dopo le parole: « spesa a carico del cittadino, » sono inserite le se-

guenti: « scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale, ».

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da *e-quater*) a *e-sexies*) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali. L'amministrazione, in particolare, verifica che i locali ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 4, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione « Farmacia dei servizi », e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1

del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « specifica unica » sono aggiunte le seguenti: « , distinta dalla somma delle disabilità uditive e visive »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostaco-

lando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, le parole: « di cecità civile e di sordità civile » sono sostituite dalle seguenti: « di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile. »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile ».

CAPO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 27.

(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Art. 28.

(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplosivi.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna « regime amministrativo », le parole: « silenzio-assenso », ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) nella colonna « concentrazione di regimi amministrativi », le parole da: « o del decorso » fino a: « silenzio-assenso » sono soppresse.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

Art. 30.

(Modifiche alla disciplina sulla promozione dell'economia circolare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)

1. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili

con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

Art. 31.

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

b) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

c) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

e) articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

f) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

g) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

h) articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

i) articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

l) articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, il quarto periodo è soppresso.

3. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 33.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

€ 5,40